SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 2, 170, 282, 306, 1212, 1276 e 1312-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE TEDESCO TATO')

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1982

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 21 luglio 1982

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità
(n. 2)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

*presentato nella VII legislatura (a. S. n. 1116) e, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento, riproposto all'esame del Senato, nel testo risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1978 (a. S. n. 1116-*bis), *con*

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL 26 GIUGNO 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Revisione delle norme sulla adozione speciale
ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare
(n. 170)

d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, DE VITO, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, MANCINO, VALIATE, BOMPIANI, ROMEI, BOGGIO, COLOMBO Vittorino (V.) e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Riforma delle norme sull'assistenza minorile contenute
nel codice civile con particolare riferimento a quelle
relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale,
all'affidamento familiare ed all'affiliazione (n. 282)

d'iniziativa dei senatori BENEDETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, GHERBEZ, GRAZIANI, LUCCHI, LUGNANO, PERNA, ROSSANDA, RUHL BONAZZOLA, TALASSI GIORGI, TEDESCO TATO', TERRACINI, TROPEANO e VENANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento
e soppressione dell'affiliazione (n. 306)

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, SCAMARCIO, SPOZIO, SPINELLI, RECUPERO e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1979

Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità (n. 1212)

d'iniziativa dei senatori COCO, DE GIUSEPPE, DE VITO, CODAZZI, DI LEMBO, AMADEO, RICCI, DEL NERO, COLOMBO Ambrogio, CALARCO, BEVILACQUA, MANENTE COMUNALE, DERIU, ROMEI, GRAZIOLI, PAVAN, SAPORITO, VETTORI, SALVATERRA, SPEZIA, SCARDACCIONE, PATRIARCA, BUSSETI, MEZZAPESA, CENGARLE e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1980

Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale (n. 1276)

d'iniziativa dei senatori BAUSI, BOMPIANI, DI LEMBO e ROSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1981

Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione (n. 1312)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto con il Ministro delle Finanze

e con il Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli del testo unificato « Disposizioni in materia di adozione e di affidamento dei minori » approvati dalla Commissione giustizia in sede redigente e ora sottoposti al vostro voto, risultano dalla unificazione dei disegni di legge nn. 2, 170, 282, 306, 1212, 1276, 1312. Il testo in questione è frutto di un lungo lavoro di elaborazione compiuto dalla Commissione, preceduto da un'ampia indagine conoscitiva che ha consentito di avvalersi delle osservazioni e delle proposte di giudici minorili, operatori sociali, associazioni, amministratori locali, esperti. Anche grazie a questo *iter* è stato possibile realizzare una vastissima convergenza di consensi attorno a delle scelte legislative cui tutti i gruppi presenti nella Commissione, tutti i commissari e il Ministero di grazia e giustizia hanno dato un valido contributo.

Criteri ispiratori delle scelte compiute sono stati la necessità di adeguamento della legislazione relativa all'adozione e all'affidamento alle nuove norme in materia di diritto di famiglia, norme rispetto alle quali le disposizioni qui presentate risultano di completamento e di integrazione; l'ottemperanza delle direttive contenute nella convenzione di Strasburgo relativa all'adozione di minori; l'indirizzo ricentemente assunto dalla Corte costituzionale in materi di competenza per l'adozione di minori.

Un'attenzione particolare è stata data al fenomeno sociale, oggi emergente, dell'adozione di minori stranieri, fenomeno finora non regolamentato e oggetto, non a caso, di ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale. Considerazione specifica hanno avuto anche le situazioni — manifeste e occulte — di « mercato dei bambini », tese a eludere le norme in materia di adozione sia per i minori cittadini italiani che per quelli di origine straniera.

L'indirizzo generale assunto è stato quello, maturo nella coscienza comune e nella cultura, del diritto prioritario del minore a essere educato nella propria famiglia. Si tratta di un indirizzo generale, che per la la prima volta viene affermato nella nostra legislazione, il quale certamente presuppone molteplici scelte sociali e anche legislative, a partire dalla riforma dell'assistenza e, anche, della giustizia minorile. E tuttavia è apparso fondamentale anticiparne in questa sede l'affermazione, e farne derivare alcune disposizioni fondamentali.

Alla luce dei criteri sopra accennati, la legge n. 431 del 1967, cosiddetta dell'adozione speciale, che per generale riconoscimento ha dato buona prova avendo creato le condizioni per dare una famiglia ai minori che ne siano effettivamente privi, è apparsa sostanzialmente da riconfermare, fatti salvi alcuni adeguamenti; mentre le disposizioni contenute nel codice civile in materia di affiliazione e di assistenza ai minori sono risultate superate e desuete, e quelle relative all'adozione cosiddetta ordinaria, da contenere drasticamente, in quanto applicabili ai minori.

Dovendo porsi mano all'assieme degli istituti e alle disposizioni che ne derivano, si è optato per la redazione di un testo comprensivo di tutta la materia.

Il Titolo I (articoli dall'1 al 5), relativo all'affidamento dei minori, affermato il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, considera le situazioni di provvisoria difficoltà della famiglia stessa e ne fa derivare l'opzione per l'affidamento familiare, prevedendosi il ricovero in istituto soltanto come ipotesi-limite.

L'affidamento familiare viene regolamentato secondo le caratteristiche che gli sono proprie, di intervento assistenziale con carattere di temporaneità. Si prevede che esso sia disposto dal servizio locale. Solo ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà, provvede il tribunale per i minorenni. Date le implicazioni dell'affidamento, si è ritenuto opportuno stabilire che il giudice tutelare renda esecutivo con decreto il provvedimento del servizio locale. Nelle nor-

me finali (art. 80) sono state fissate disposizioni di indirizzo per le misure di sostegno agli affidatari.

È soppresso l'istituto dell'affiliazione.

Il Titolo II (articoli dal 6 al 28) modifica le disposizioni contenute nella legge n. 431, completandole e perfezionandole. L'adozione già definita come « speciale » assume la denominazione di adozione, essendo essa ormai, nella cultura e nel costume, considerata e vissuta come tale.

Citiamo le modifiche di maggior rilievo. L'età degli adottandi viene portata a diciotto anni, in ottemperanza alla convenzione di Strasburgo e tenuto conto delle situazioni di abbandono di minori anche non in tenera età. Se ne fa derivare anche la necessità del consenso personale all'adozione per il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, tenuto conto della rilevanza della sua volontà ai fini dell'inserimento a pieno titolo in una nuova famiglia. Quanto agli adottanti, si è stabilito che la loro età debba superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando, e che debba trattarsi di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

Circa il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, si è ritenuto opportuno precisare che esso sussiste purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, e anche in caso di ingiustificato rifiuto delle misure di sostegno offerte dai servizi locali.

Gli accertamenti relativi alla situazione del minore, e le misure di urgenza che ne conseguono, vengono assunte, in ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con l'intervento dei servizi locali.

Di particolare rilievo quanto indicato nell'articolo 11, dove si prevede la immediata dichiarazione dello stato di adottabilità nel caso di minori non riconosciuti all'atto della nascita e si stabilisce, a tutela del genitore giovanissimo e del piccolo nato, che in caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata, anche d'ufficio, fino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore stesso, purchè il piccolo nato sia adeguatamente assistito.

Per quanto riguarda la fase degli accertamenti e dei provvedimenti urgenti si è mantenuto a essa il carattere di intervento preliminare del giudice minorile, mentre si è ritenuto opportuno lasciare in vita tutte le garanzie processuali e d'impugnazione attualmente esistenti in materia di ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità, prevedendo tuttavia un congruo accorciamento dei termini per la fissazione dell'udienza in caso di opposizione dinanzi al tribunale per i minorenni.

Quanto all'affidamento preadottivo e alla dichiarazione di adozione, si sono configurate più esattamente le modalità di presentazione delle domande di adozione, le indagini da svolgere, i relativi provvedimenti. Si è contemplata anche la ipotesi di dichiarazione di adozione nel caso di intervenuta separazione dei coniugi in pendenza di affidamento preadottivo, sempre al fine di tutelare al massimo l'esclusivo interesse del minore.

Si è stabilito, infine, l'ingresso a pieno titolo del minore nella famiglia adottiva, abolendo la disposizione secondo cui l'adozione ex speciale non instaura attualmente rapporti di parentela fra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti, e si sono dettate disposizioni più penetranti in materia di garanzia del segreto sull'origine dell'adottato.

Segue il Titolo III, Capo I (articoli dal 29 al 39), riguardante l'adozione internazionale; esso fissa *ex novo* un corpo di disposizioni tese a realizzare al massimo, nella specialità della materia, la parità di garanzie per il minore straniero rispetto al minore cittadino italiano. Stabilita la competenza del tribunale per i minorenni, si prescrive la previa dichiarazione di idoneità all'adozione per i coniugi che intendano adottare un minore straniero.

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito solo quando vi sia provvedimento di adozione, o altro provvedimento di ingresso in una nuova famiglia, emesso da un'autorità straniera nei confronti di cittadini italiani (l'autorità consolare dichiara che tale provvedimento è conforme alla le-

gislazione di quello Stato). Si prevede anche l'ipotesi di nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno, nel caso che l'ordinamento dello Stato di provenienza non contempli l'emanazione di uno dei provvedimenti sopra detti, ovvero tale emanazione non sia possibile a causa di situazioni eccezionali, stabilendo — data la straordinarietà della ipotesi — cautele particolari. Si fissano controlli particolari tesi a garantire dall'elusione delle norme relative all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.

Il provvedimento è reso efficace con gli effetti dell'adozione, solo se risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Il minore acquista di diritto la cittadinanza italiana.

Le norme vengono completate stabilendo che al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza; contemplando l'ipotesi che l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo; prevedendo la possibilità che il Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, autorizzi enti pubblici e altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti alla adozione di minori stranieri.

Questa parte delle norme richiederà una particolare, oculata verifica nell'attuazione, auspicandosi in ogni caso che si promuovano convenzioni bilaterali con gli altri Stati, specie con quelli ove più presente è il fenomeno dell'espatrio dei minori a scopo di adozione.

Il Capo II del Titolo III (articoli dal 40 al 43) regolamenta l'espatrio dei minori italiani a scopo di adozione. Si tratta certo di una ipotesi di scarsa applicazione, e che tuttavia si è ritenuto opportuno regolamentare sia per completezza, sia per realizzare la massima uniformità possibile di tutte le ipotesi di adozione. Competente è il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di dimora o di ultimo domicilio del minore; il ruolo di vigilanza compete al console del luogo ove risiedono gli adottanti. Si stabilisce che qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Il Titolo IV (articoli dal 44 al 57) disciplina l'adozione dei minori in casi particolari, i suoi effetti e le relative forme.

Si tratta dell'applicabilità ai minori dell'adozione cosiddetta « ordinaria », prevista dal Titolo VIII, Libro I del codice civile.

La scelta compiuta, di una drastica riduzione a ipotesi limitate e tassative, di detta applicabilità, corrisponde, a parere della Commissione, alla evoluzione avutasi, nella cultura giuridica e nel costume, dell'istituto dell'adozione dei minori, evoluzione che ha segnato sempre più nettamente, e in modo accelerato con l'innovazione data dalla legge n. 431 del 1967, il passaggio da una tradizione privatistica a una funzione pubblicistica dell'istituto e la sua considerazione alla stregua dell'esclusivo interesse del minore.

Alla luce di questa scelta, che ispira l'assieme del testo e che non poteva non riflettersi anche in questa sua parte, si stabilisce che il tipo di adozione in questione possa aversi soltanto in tre ipotesi: da parte di persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; da parte del coniuge nei confronti del figlio minore, anche adottivo, dell'altro coniuge; quando vi sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Le disposizioni relative alla competenza del tribunale per i minorenni, alle indagini da effettuare, al consenso, vengono equiparate al massimo a quelle proprie dell'adozione piena; gli effetti, necessariamente, sono in parte diversi, come diversi sono i presupposti soggettivi degli adottanti (in tal senso, tuttavia, si è cercato, con quanto dettato all'articolo 44, di garantire al massimo l'adottato).

Nel Titolo V (articoli dal 58 al 67) sono state di conseguenza parzialmente modificate le norme del codice civile relative alla adozione, che divengono disposizioni riguardanti l'adozione di persone maggiori di età.

Si tratta, per lo più, di modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni relative ai minori, salvo la norma sul cognome (viene ora anteposto quello adottivo) e ai divieti matrimoniali (vedasi modificazione all'articolo 87 del codice civile, contenuta nell'articolo 78 del testo) resi inderogabili in caso di adozione.

Seguono, infine, al titolo VI (articoli dal 68 alla fine), una serie di norme finali, penali e transitorie, tese essenzialmente a:

prevedere ipotesi penali specifiche tese a combattere il « mercato dei bambini », a rafforzare le prescrizioni in materia di segnalazione dei minori in stato di abbandono e di segreto sull'origine dell'adottato;

prevenire le ipotesi di falsi riconoscimenti, miranti a eludere le disposizioni sull'adozione;

garantire sia la gratuità degli atti, documenti e provvedimenti riguardanti l'adozione e l'affidamento, sia condizioni di maggior favore in materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura degli istituti in questione;

completare alcune norme del codice civile in materia minorile (modifiche all'articolo 38 delle disposizioni preliminari e all'articolo 244);

regolare le conseguenze dell'abrogazione dell'istituto dell'affiliazione;

prevedere la possibilità di estendere gli effetti dell'adozione piena entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, nei confronti degli adottati ex articolo 291 del codice civile e degli affiliati, nell'interesse del minore.

* * *

La Commissione, nel raccomandare alla Assemblea l'approvazione nel suo complesso del testo degli articoli redatti ad unificazione dei disegni di legge 2, 170, 282, 306, 1212, 1276 e 1312, propone che dal disegno di legge n. 2 vengano stralciati gli articoli da 1 a 14, riguardanti materia non assorbita nel testo unificato e che dovranno formare un disegno di legge a sè, con il titolo: « Accoglienza della vita umana ».

TEDESCO TATÒ, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul testo unificato predisposto in sede di Sottocommissione

(Estensore BRANCA)

23 marzo 1982

La Commissione, esaminato il testo unificato, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che nel nuovo testo dell'articolo 314-8, quarto comma, del codice civile (quale risulta dall'articolo 25 del testo in esame) siano soppresse le parole: « l'assistenza morale », benchè esse siano contenute nella norma vigente. Infatti, con quelle parole, distinte dalle altre che parlano di mantenimento, istruzione, educazione, si impongono obblighi maggior di quelli imposti ai genitori dall'articolo 30 della Carta costituzionale (che si risolvono per l'appunto nel mantenimento, nell'istruzione e nell'educazione dei figli).

---

b) su emendamenti al testo unificato predisposto in sede di Sottocommissione

(Estensore MANCINO)

15 luglio 1982

La Commissione, esaminato il testo unificato modificato, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

---

c) sul disegno di legge n. 2

(Estensore VITALONE)

4 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Osserva tuttavia che la formulazione degli articoli 1 e 3 appare di carattere programmatico e non posta nella sede propria.

---

d) sul disegno di legge n. 170

(Estensore VITALONE)

4 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Osserva tuttavia che la dizione degli articoli 2, 8, 17 e 27 non può essere oggetto di censura solo ove « l'adeguato sviluppo psicofisico del minore » non venga considerato come un *quid pluris* rispetto al paradigma costituzionale dei diritti-doveri dei genitori, delineato dall'articolo 30 della Costituzione, ma l'obiettivo cui questi sono finalizzati.

Può inoltre avanzarsi un rilievo sull'ultimo comma dell'articolo 6, che commina la decadenza della « potestà genitoriale » quando alla violazione dell'obbligo di cui al primo comma si accompagni « disinteresse » per il minore. La genericità di questa espressione (nella quale possono comprendersi

una gamma di tipi comportamentali di vario disvalore), collegata alla gravità della sanzione, può effettivamente limitare, senza adeguata ragione, i diritti fissati nell'articolo 30 della Costituzione.

---

e) sul disegno di legge n. 282

(Estensore VITALONE)

7 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Raccomanda tuttavia alla Commissione di merito di meglio armonizzare i concetti di assistenza morale, abbandono morale e rapporto affettivo con il disposto dell'articolo 30 della Costituzione.

---

f) sul disegno di legge n. 306

(Estensore MANCINO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Raccomanda tuttavia alla Commissione di merito di meglio armonizzare i concetti di assistenza morale, abbandono morale e rapporto affettivo con il disposto dell'articolo 30 della Costituzione.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul testo unificato predisposto in sede di Sottocommissione

(Estensore CAROLLO)

21 luglio 1982

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dalla Commissione giustizia, ivi compreso l'articolo 5-*bis* relativo all'intervento delle regioni, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

b) sul disegno di legge n. 2

(Estensore GIACOMETTI)

26 settembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime, allo stato, parere contrario.

La Commissione infatti pur esprimendo apprezzamento per alcuni profili delle norme in esame non può non rilevare che gli oneri previsti a carico dello Stato dal punto 1) dell'articolo 11 si presentano sforniti di effettiva copertura.

A prescindere dalla necessità di attualizzare la clausola di copertura di cui al secondo comma dell'articolo 11 (è chiaro infatti che il riferimento all'esercizio finanziario 1977 rappresenta un retaggio della originaria stesura del testo già presentato nel corso della VII legislatura), va sottolineato che:

1) il riferimento al fondo globale di parte capitale è tecnicamente errato trattandosi di spesa corrente;

2) negli elenchi allegati ai fondi globali degli esercizi finanziari 1978 e 1979 non v'è alcuna traccia del provvedimento in esame.

Su di un piano più generale la Commissione esprime altresì perplessità sul meccanismo di imposizione speciale « volontaria », di cui al punto 2) dell'articolo 11, la cui congruità con i princìpi del nostro ordinamento tributario appare assai dubbia. Infine la Commissione raccomanda di valutare attentamente l'opportuno coordinamento dell'iniziativa nell'ambito di competenze già trasferite in questa materia alle regioni a statuto ordinario.

---

c) sul disegno di legge n. 170

(Estensore GIACOMETTI)

26 settembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

---

d) sul disegno di legge n. 306

(Estensore FOSSON)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Peraltro la Commissione deve richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che con gli articoli 2 e 3 vengono attribuite nuove e importanti funzioni agli enti locali a fronte delle quali non vi è alcuna indicazione di copertura: il rinvio, genericamente previsto dall'articolo 2, alla legge di riforma dell'assistenza non ha alcun significato concreto oltre che apparire scorretto sotto il profilo della tecnica legislativa. Anche le disposizioni di cui agli articoli 35 e 37 pongono problemi di spesa a fronte dei quali non si fornisce alcuna valida indicazione di copertura.

Alla luce delle considerazioni testè svolte il parere favorevole che si esprime intende, con le osservazioni di cui sopra, favorire in seno alla Commissione di merito la definizione di un testo che, unificando le diverse iniziative in materia, pervenga ad una proposta organica, possibilmente depurata da quei profili finanziari per i quali non sia possibile prevedere adeguati mezzi di copertura.

La Commissione si riserva pertanto di esprimere nuovamente il proprio parere su tale testo unificato che la Commissione di merito licenzierà.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

TITOLO I

DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 1

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Art. 2

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Art. 3

L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede,

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Art. 5

L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

TITOLO II

DELL'ADOZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

Art. 7

L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

Art. 8

Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Art. 9

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omis-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

sione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Art. 10

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.

Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 11

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Art. 12

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne rav-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

visi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

Art. 13

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 14

Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 15

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Art. 16.

Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 17.

Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.

A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per viola-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

zione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 18

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Art. 19

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 20

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Art. 21

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

CAPO III

DELLL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 22

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve ma-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

nifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

Art. 23

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore della istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 24

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 25

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 26

Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Art. 27

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 28

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TITOLO III

DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

CAPO I

DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Art. 29

Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.

Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Art. 30

I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.

Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 31

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato.

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministero degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

Art. 32

Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:

a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;

b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;

c) che il provvedimento straniero non è contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

Art. 33

Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.

Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.

Art. 34

Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.

Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.

Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.

Art. 35

E' fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

Art. 36

Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.

Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.

Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.

Art. 37

Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Art. 39

Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE

Art. 40

I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 41

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Art. 42

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Art. 43

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i mino-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

renni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 44

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *c*) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 45

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Art. 46

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 47

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 48

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

Art. 49

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 50

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 51

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puó essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Art. 52

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Art. 53

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 54

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile dell'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 55

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 56

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Art. 57

Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

Art. 58

L'intitolazione del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « *Dell'adozione di persone maggiori di età* ».

Art. 59.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « *Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti* ».

Art. 60

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro primo del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

Art. 61

L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - *Cognome dell'adottato.* — L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei ».

Art. 62

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307. - *Revoca per indegnità dell'adottante.* — Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato ».

Art. 63

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « *Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età* ».

Art. 64

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312. - *Accertamenti del tribunale.* — Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando ».

Art. 65

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313. - *Provvedimento del tribunale.* — Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

Art. 66

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca dell'adozione, passata in giudicato ».

Art. 67

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

È abrogato altresì il capo III del titolo VII del libro primo del codice civile.

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 68

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati da-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

gli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-*bis*, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile ».

Art. 69

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 70

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 71

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 72

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione alle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 73

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamene all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Art. 74

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

Art. 75

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 76

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

Art. 77.

Gli articoli da 405 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

Art. 78

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo ».

Art. 79

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Art. 80.

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 81.

L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore ».

Art. 82

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Le spese relative a tali procedimenti, valutate in annue lire 100.000.000, sono anticipate dagli uffici giudiziari e fanno carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE n. 2

D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

(*Diritto alla vita*)

La Repubblica italiana tutela la vita umana fin dal suo inizio nel concepimento.

Art. 2.

(*Ricerca scientifica*)

Lo Stato assegna carattere prioritario alla ricerca scientifica nei campi connessi con la tutela della vita prenatale e della maternità difficile, della regolazione della fertilità, della genetica, delle gravidanze ad alto ed altissimo rischio, della terapia precoce, delle minorazioni e malformazioni congenite, della pedagogia e terapia per l'infanzia minorata e handicappata.

Vengono istituite cattedre universitarie, scuole di specializzazione e corsi di addestramento e di informazione in tali materie.

Art. 3.

(*Assistenza*)

La legge favorisce la procreazione responsabile; riconosce il diritto della persona all'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità e maternità responsabile; dispone dei mezzi e delle strutture adeguate per la consulenza e assistenza alla famiglia e alla coppia; protegge la gravidanza approntando i servizi sanitari e sociali specifici; tutela la gestante lavoratrice nel quadro di un sistema completo di sicurezza sociale.

Art. 4.

(*Spese per gravidanza e parto*)

Fino alla completa attuazione del servizio sanitario nazionale, sono a carico della Regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure e degenze necessarie per il parto, il puerperio e le malattie connesse con la gravidanza riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Art. 5.

(*Residenze per gestanti*)

Anche per le finalità di cui agli articoli 15 e seguenti, è istituita, a cura delle Regioni, in ogni circoscrizione di tribunale per i minorenni, una residenza per gestanti che vogliano tenere nascosta la propria maternità.

Per tale scopo la Regione stipula convenzioni con uno degli istituti provinciali di assistenza all'infanzia esistenti nel territorio della Regione stessa.

Le spese per il ricovero della gestante gravano sul Fondo nazionale di cui al successivo articolo 11.

Art. 6.

(*Centri di accoglienza e difesa della vita umana: composizione*)

Ferme restando le competenze dei consultori regionali di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono costituiti in ogni provincia, con il compito specifico di difendere, in situazioni concrete, il diritto alla vita prevenendo l'aborto volontario, uno o più centri di accoglienza e difesa della vita, di cui fanno parte:

1) un medico, possibilmente specialista in ostetricia e ginecologia;

2) altro medico, possibilmente specialista in psichiatria o esperto in psicologia;

3) un assistente sociale;

4) tre cittadini, di cui due di sesso femminile, possibilmente con figli, scelti tra persone fornite di esperienza e sensibilità in ordine ai fini del centro.

Tutti i componenti dei centri di cui sopra sono nominati, dal presidente del tribunale per i minorenni nel cui distretto è istituito il centro, tra persone che ne abbiano fatto domanda e che diano assoluta garanzia di

volersi adoperare per rimuovere le cause mediche, sociali, economiche e familiari che, in concreto, possano orientare i genitori verso l'interruzione della maternità.

I medici di cui ai numeri 1) e 2) sono proposti dal consiglio dell'ordine dei medici.

Tra i componenti del centro il presidente del tribunale per i minorenni sceglie il presidente.

Art. 7.

(*Giuramento*)

I componenti dei centri di accoglienza e difesa della vita umana sono immessi nelle loro funzioni dal giudice tutelare del luogo ove opera il centro e prestano dinanzi a lui il giuramento sulla formula: « Giuro di operare con fedeltà e diligenza in difesa della vita e di mantenere il segreto su quanto conoscerò nell'esercizio delle mie funzioni ».

Art. 8.

(*Volontariato*)

I componenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 6 prestano il loro ufficio volontariamente e restano in carica per un triennio.

Il centro si avvale della collaborazione di altro personale volontario, particolarmente per quanto riguarda l'aiuto alla maternità difficile dopo la nascita. A questo scopo il centro, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali e con i consigli circoscrizionali, predispone elenchi di personale volontario idoneo a svolgere assistenza anche domiciliare, specialmente in favore della lavoratrici madri.

In caso di particolare necessità, il centro può avvalersi di personale distaccato dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 9.

(*Finalità dei centri*)

Il centro al quale si rivolge la donna procede con la maggior cura possibile ad un esauriente colloquio con lei esaminandone le esigenze.

Qualora emergano difficoltà concernenti la salute della donna o l'eventualità di malformazioni fisiche o anomalie psichiche del nascituro, il centro, anche mediante istituti specialistici o professionali esterni, offre tutti gli accertamenti sanitari opportuni, provvedendo, se del caso, ad ogni terapia e assicurando la costante assistenza sanitaria e psicologica per tutto il tempo necessario, prima e dopo il parto.

Le spese, che non siano già a carico di altri enti, gravano sul centro.

Qualora emergano difficoltà di carattere economico, sociale o familiare, ovvero di qualsiasi altra natura, il centro — accertatane la consistenza — predispone un concreto e dettagliato piano di assistenza alla donna, in stretto collegamento con tutti i servizi di assistenza esistenti sul territorio.

Se del caso, il centro, secondo criteri stabiliti dalla Regione ovvero autonomamente fino alla emanazione della normativa regionale, può assicurare sussidi per tutto il periodo della gravidanza e per i primi tre anni del bambino o promuovere l'immediata adozione del bambino a norma dell'articolo 15 e seguenti della presente legge.

Con il consenso della donna, il centro prende contatti con i suoi familiari, in particolare con il padre del concepito, onde sollecitarne l'aiuto morale e materiale.

Art. 10.

(*Obbligo del segreto*)

I componenti del centro ed i collaboratori sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio.

La violazione del segreto su fatti di cui essi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni è punita con le pene previste dall'articolo 622 del codice penale, aumentate di un terzo.

Il centro può rilascire alla donna che ne faccia richiesta soltanto l'eventuale documentazione medica relativa agli accertamenti compiuti.

Una relazione sulle difficoltà prospettate dalla donna, sugli accertamenti di ogni tipo

compiuti dal centro, sugli interventi espletati, è inviata all'autorità giudiziaria nel caso di cui al successivo articolo 22, n. 4), su autorizzazione della donna. Tale relazione, in ogni caso, non contiene alcun riferimento a fatti costituenti reati eventualmente commessi dalla donna, nè nomi di terzi implicati in responsabilità di ordine penale di cui il centro sia comunque venuto a conoscenza.

Nei confronti dei componenti e dei collaboratori del centro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale. In ogni caso essi non sono tenuti alla osservanza dell'obbligo di rapporto e di referto.

Art. 11.

(*Fondo nazionale per la tutela della vita*)

I mezzi finanziari sono assicurati ai centri di accoglienza e difesa della vita mediante:

1) uno stanziamento statale di lire 50 miliardi annui;

2) uno speciale tributo volontario pari all'1 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche. Nella dichiarazione annuale dei redditi ciascun contribuente dichiara se intenda o no sottoporsi alla suddetta imposta. L'imposta pagata costituisce onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi di cui al numero 1) del presente articolo, relativamente all'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per la tutela della vita, al quale sono devoluti, oltre ai proventi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo, anche i proventi di eventuali lasciti e donazioni in favore dei centri di accoglienza e difesa della vita. Gli introiti sono ripartiti ogni anno tra le Regioni, in base a tabelle che tengano conto degli interventi espletati dai singoli centri nel corso dell'anno precedente.

Art. 12.

(*Ispettorato centrale*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ispettorato centrale per i centri di accoglienza e difesa della vita che studia ed elabora i dati forniti annualmente dai centri, formula proposte, dispone gli stanziamenti sul Fondo di cui all'articolo precedente, vigila affinchè i consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in aderenza ai fini stabiliti dall'articolo 1 della detta legge, svolgano la loro attività in collaborazione con i centri di accoglienza e difesa della vita.

Art. 13.

(*Rilevazioni annuali*)

Ogni anno i centri di accoglienza e difesa della vita redigono una relazione da inviarsi al presidente del tribunale per i minorenni e al presidente della Regione, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, relazione nella quale si forniscono i dati statistici sul numero e sulla natura degli interventi effettuati ed altresì sul loro presumibile effetto.

Art. 14.

(*Informazione, istruzione, educazione*)

La costituzione e le funzioni dei centri di accoglienza e difesa della vita sono pubblicizzate mediante appositi stampati da affiggersi e da distribuirsi in particolare nei consultori familiari, nelle scuole, nei reparti

ostetrici e ginecologici, nelle farmacie, negli ambulatori pubblici.

I medici, le ostetriche ed inoltre gli operatori dei consultori familiari invitano le donne, che abbiano prospettato difficoltà attinenti alla loro gravidanza, a prendere contatto con i centri di accoglienza e difesa della vita e consegnano loro un apposito stampato redatto dalla Regione, contenente una illustrazione dei compiti attribuiti ai centri di accoglienza e difesa della vita ed ogni altra informazione in merito ai diritti e all'assistenza previsti dalla legislazione in favore della maternità e dell'infanzia, ai servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture pubbliche e private operanti sul territorio regionale.

Nelle scuole di istruzione secondaria superiore i consigli d'istituto e i centri di accoglienza e difesa della vita collaborano per la realizzazione di incontri di approfondimento scientifico sulla procreazione responsabile, il concepimento, lo sviluppo prenatale dell'individuo umano, nonchè di incontri di aggiornamento sull'attività dei centri stessi.

Art. 15.

(*Dichiarazione di disconoscimento*)

Coloro che esercitano una professione sanitaria, gli incaricati di servizi sociali e di assistenza degli enti pubblici, i componenti dei centri di accoglienza e difesa della vita e dei consultori familiari, che vengano a conoscenza del proposito di una gestante di non voler dare il suo nome al nascituro e di volerlo dare in adozione, devono immediatamente darne notizia, a richiesta della madre, al tribunale per i minorenni territorialmente competente per il luogo ove la gestante si trova.

Il tribunale, appena ricevuta la notizia, nomina un giudice delegato perchè disponga d'urgenza, a mezzo dei servizi sociali ed eventualmente anche ascoltando la donna, gli opportuni e discreti accertamenti sulla condizione personale e familiare della gestante al fine di chiarire le motivazioni del suo proposito.

Qualora la gestante sia sposata, deve essere ascoltato anche il marito, purchè non vi sia separazione legale o di fatto protrattasi per oltre trecento giorni, ovvero la donna non dichiari espressamente che il nascituro non e stato procreato dal marito.

Se anche il marito manifesta l'intenzione di non riconoscere il nascituro, i genitori sono dispensati dal presentare la dichiarazione di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, semprechè sia iniziata la procedura di cui al successivo articolo.

Art. 16.

(*Dichiarazione di adottabilità prenatale*)

Quando risulti confermata la decisione della gestante e, se ricorra il caso, del marito, il tribunale per i minorenni dichiara con decreto che, qualora la decisione di non riconoscimento sia confermata successivamente al parto, esistono le condizioni per l'immediato affidamento del bambino subito dopo la nascita ad una famiglia adottiva.

Il decreto deve essere comunicato agli interessati a mezzo dei servizi sociali.

Con lo stesso decreto il tribunale, a richiesta della donna, può disporre il ricovero della gestante, almeno per gli ultimi tre mesi di gestazione, nella residenza di cui all'articolo 5.

Avvenuta la nascita, il servizio sociale incaricato dal tribunale o quello dell'ospedale, ovvero l'ostetrica, devono interpellare la puerpera e, se ne ricorra il caso, il marito non separato di lei, se intendono o meno confermare la decisione di non riconoscere il figlio.

Qualora i genitori intendano eseguire il riconoscimento, vi provvederanno ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nel termine ivi prescritto. In tal caso il decreto di cui al primo comma perde di efficacia.

Nel caso di conferma della volontà di dare in adozione il figlio, l'interpellante ne informa al più presto il tribunale per i minorenni.

Art. 17.

(*Intromissioni indebite*)
nel procedimento preadottivo)

Chiunque offre denaro od altra utilità economica per influire sulle persone che devono rendere le dichiarazioni o manifestare le intenzioni di cui agli articoli 15, ultimo comma, e 16, primo e ultimo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se l'intento è conseguito.

Art. 18.

(*Affidamento provvisorio*)

Ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, il tribunale per i minorenni, a mezzo del suo giudice delegato, provvede immediatamente alla scelta dei coniugi adottivi ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile ed emette decreto di affidamento provvisorio del neonato, identificato con gli estremi del sesso, della data, dell'ora e del luogo di nascita, ai coniugi prescelti. Costoro immediatamente si presenteranno al servizio sociale già interessato o al servizio sociale dell'ospedale presso cui trovasi il neonato, consegnando copia del decreto del tribunale, che avrà immediata esecuzione. Quindi, muniti del certificato di parto, provvederanno entro quindici giorni dalla nascita, in deroga all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, alla denuncia del neonato presso l'ufficio di stato civile del comune di nascita, producendo altra copia del decreto del tribunale.

L'ufficiale di stato civile, nel dare atto dell'affidamento provvisorio del neonato ai coniugi adottanti, deve scegliere, a richiesta di costoro, quale cognome da attribuire al neonato ai sensi dell'articolo 71, ultimo comma, dell'ordinamento dello stato civile, lo stesso cognome degli affidatari, i quali, comunque, sceglieranno il nome.

Nell'ipotesi in cui i servizi sanitari abbiano segnalato la grave immaturità del neonato o l'esistenza di sue evidenti malformazioni fisiche o gravi malattie in atto, o abbiano manifestato dubbi su danni cerebrali del neonato, il decreto di affidamento provvisorio di cui al primo comma potrà essere ritardato, nell'interesse del minore, fino alla comunicazione, da parte dei medici, delle loro diagnosi o prognosi.

In tal caso l'ostetrica che ha assistito al parto provvederà a denunciare il neonato all'ufficiale dello stato civile entro quindici giorni dal parto, in deroga al termine di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e l'ufficiale dello stato civile provvederà alla formazione dell'atto di nascita ai sensi dell'articolo 71, ultimo comma, dello stesso decreto.

L'ufficiale di stato civile e l'ospedale senza ritardo devono comunicare al tribunale per i minorenni rispettivamente l'avvenuta denuncia del neonato e l'avvenuta esecuzione del decreto di affidamento provvisorio. Ricevute tali comunicazioni, il tribunale pronuncerà immediatamente decreto di adottabilità ai sensi dell'articolo 314/7 del codice civile.

Per i successivi provvedimenti sulla adozione del minore o per le eventuali richieste di revoca per successivo riconoscimento del minore da parte dei genitori biologici, si applicano le norme della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale.

DISEGNO DI LEGGE n. 170

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE CAROLIS ED ALTRI

Art. 1.

(*Diritto del minore alla propria famiglia*)

Il minore ha diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia. Gli organi dello Stato e gli enti pubblici, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori o, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla propria funzione educativa.

Art. 2.

(*Affidamenti familiari e ricoveri in istituti educativo-assistenziali*)

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad assicurargli un adeguato sviluppo psico-fisico può essere affidato ad un'altra famiglia, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Il ricovero in un istituto educativo e assistenziale pubblico o privato è consentito solo quando ciò corrisponda meglio all'interesse del minore a mantenere i rapporti con la famiglia di origine o non sia possibile un conveniente affidamento familiare. In tal caso la direzione dell'istituto designa una persona che assuma la cura del minore, con i diritti e i doveri dell'affidatario.

Art. 3.

(*Provvedimento di affidamento*)

L'affidamento familiare — quando non suscita una situazione di abbandono che comporta l'apertura del procedimento di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti — è disposto dal presidente del tribunale per i minorenni, o da un giudice da lui delegato, il quale provvede d'ufficio oppure su istanza dei genitori o dei parenti, oppure su richiesta dei servizi sociali preposti all'assistenza all'infanzia, ovvero degli enti di assistenza pubblica o privata.

Art. 4.

(*Opposizione all'affidamento*)

Avverso il provvedimento di affidamento, il genitore ha facoltà di proporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento avanti al tribunale dei minorenni, che decide con decreto nella sua composizione collegiale.

Contro il decreto è ammesso ricorso in cassazione.

L'affidamento può essere revocato, se il genitore assume l'impegno di curare personalmente il figlio e sussistono le condizioni che fanno prevedere che tale impegno sarà mantenuto. In tal caso il tribunale può imporre prescrizioni al genitore.

Il giudice con il provvedimento di affidamento dispone le modalità di esecuzione di esso e l'organo che deve svolgere opera di sostegno e di vigilanza durante l'affidamento riferendo periodicamente al tribunale.

Art. 5.

(*Poteri e doveri dell'affidatario*)

L'affidatario deve convivere con il minore, provvedere alle funzioni educative, osservare le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Deve mantenere e favorire i rapporti tra il minore da una parte e i suoi genitori e parenti dall'altra e favorire il recupero della famiglia d'origine per il reinserimento in essa del minore.

L'affidatario — che può ricevere un contributo da parte degli enti assistenziali per il mantenimento del minore — esercita tutte le funzioni inerenti alla potestà genitoriale, ma i genitori, se non decaduti dalla potestà, hanno il potere di vigilare sulle concrete

modalità di esercizio della potestà da parte dell'affidatario, ricorrendo al giudice ove tale potere di vigilanza sia impedito, ovvero ove sussista un pregiudizio del minore.

All'affidatario spettano gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore a lui affidato.

Art. 6.

(*Dell'affidamento familiare*)

Chiunque — non essendo parente entro il quarto grado — alloggi, per un periodo presumibilmente superiore ai due mesi, un minore a scopo di allevo o di educazione deve darne entro dieci giorni segnalazione al tribunale dei minorenni.

L'omissione della segnalazione comporta a titolo di sanzione amministrativa la pena pecuniaria di lire 50.000 nonchè, se trattasi di privato, l'automatica inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi o familiari.

Analogo onere incombe sul genitore che affidi a privati non parenti entro il quarto grado un minore per un periodo superiore a due mesi, affinchè sia ospitato per l'intera giornata compreso il pernottamento.

L'omissione della segnalazione comporta, se accompagnata da disinteresse per il minore, la decadenza dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Art. 7.

(*Abrogazione delle norme sull'affiliazione*)

Le norme di cui agli articoli 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 e 413 del codice civile sono abrogate. Restano in vigore solo per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(*Condizioni per la dichiarazione di adottabilità*)

Il minore, che non riceva da parte dei genitori o parenti entro il quarto grado quella diretta assistenza materiale e morale indispensabile per un adeguato sviluppo psico-fisico, è in situazione di abbandono e deve essere dichiarato in stato di adottabilità.

Non può essere dichiarata l'adottabilità quando la mancanza di assistenza è dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste per i minori ricoverati presso pubbliche o private istituzioni o dati in affidamento familiare, qualora i genitori non seguano con continuità i figli, non creino un valido rapporto affettivo con essi o comunque non provvedano, senza giustificato motivo, a predisporre le condizioni idonee per il reinserimento del minore in famiglia.

Art. 9.

(*Denuncia della situazione di abbandono*)

La situazione di abbandono può essere segnalata da chiunque e accertata anche d'ufficio dal giudice. Deve essere segnalata da qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ne sia venuto comunque a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Gli enti che assistono minori e gli istituti pubblici o privati che li ospitano per l'intera giornata con pernottamento sono tenuti ad inviare ogni sei mesi al tribunale per i minorenni l'elenco completo dei minori assistiti od ospitati con indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti tra il minore e la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso.

L'omissione dell'invio degli elenchi o la inesatta indicazione dei rapporti familiari costituisce reato punibile con la pena prevista dall'articolo 328 del codice penale.

Art. 10.

(*Affidamento a scopo adottivo senza autorizzazione del tribunale dei minorenni: sanzioni*)

Chiunque istighi un genitore ad affidare a scopo adottivo, senza autorizzazione del tribunale dei minorenni, un minore a pri-

vati o svolga comunque opera di mediazione al fine di realizzare tale affidamento o lo realizzi, è punito con la pena prevista dal reato di usurpazione di pubbliche funzioni. Se l'istigazione è accolta e se l'affidamento è realizzato, la stessa pena si applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.

La pena è raddoppiata per gli esercenti la professione sanitaria o forense, per i notai, per gli appartenti agli enti di assistenza pubblici o privati.

Art. 11.

(*Riconoscimento allo scopo di eludere le norme sull'adozione legittimante: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*)

Quando vi è fondato sospetto che un minore sia stato riconosciuto da chi non è il padre naturale, con lo scopo di eludere le norme sull'adozione legittimante, il tribunale dei minorenni, d'ufficio, può nominare un curatore perchè inizi l'azione di cui agli articoli 263 e 264 del codice civile.

La competenza a giudicare è in questo caso attribuita al tribunale dei minorenni.

Art. 12.

(*Accertamenti sulla situazione di abbandono*)

Il presidente del tribunale dei minorenni, o il giudice da lui delegato, quando ha motivo di ritenere che un minore possa trovarsi in situazione di abbandono, assume tutte le informazioni necessarie e adotta, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei per la custodia e la protezione del minore. Egli può disporre altresì la sospensione della potestà dei genitori e dell'esercizio delle funzioni del tutore, nominando nell'uno e nell'altro caso un tutore provvisorio.

I provvedimenti temporanei sono comunicati ai genitori e al pubblico ministero e possono essere impugnati soltanto insieme al provvedimento definitivo sullo stato di adottabilità.

Art. 13.

(*Provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile nel corso della procedura di adottabilità*)

Nel corso della procedura di adottabilità il tribunale, nella sua composizione collegiale, può emettere anche d'ufficio, previo parere del pubblico ministero, i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.

Art. 14.

(*Adottabilità dei minori non riconosciuti*)

I minori per i quali sull'atto di nascita non è stata indicata la paternità nè la maternità sono adottabili senza necessità di una pronuncia giudiziaria dello stato di adottabilità. Il giudice, in tal caso, provvede immediatamente all'affidamento preadottivo, a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura di affidamento da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede un congruo termine per provvedere al riconoscimento.

La sospensione può essere disposta per un periodo massimo di sei mesi.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore la sospensione può essere prolungata fino a due mesi dopo il raggiungimento dei sedici anni, purchè vi sia diretta assistenza del minore da parte del genitore naturale o dei suoi parenti entro il quarto grado.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione dello stato di adottabilità ove non sussista più abbandono materiale o morale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si procede, senza altre formalità di procedura, all'affidamento preadottivo.

Intervenuto l'affidamento preadottivo il riconoscimento e la dichiarazione di paternità o maternità sono privi di efficacia.

Art. 15.

(*Adottabilità dei minori quando i genitori vi consentono*)

I genitori possono consentire alla dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio. La dichiarazione di consenso è resa al giudice o ad un operatore dei servizi sociali pubblici, che ne redigono verbale.

In tal caso il giudice, omessa ogni formalità di procedura, promuove con decreto non impugnabile la dichiarazione dello stato di adottabilità e provvede contestualmente, se possibile, all'affidamento preadottivo.

Art. 16.

(*Procedura di accertamento dell'abbandono quando vi siano genitori o parenti*)

Fuori dei casi di cui agli articoli 14 e 15, quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza di genitori, il giudice deve ascoltarli contestando loro, anche verbalmente, la situazione di abbandono.

Nel caso in cui i genitori risiedano fuori del territorio di competenza del tribunale procedente, la loro audizione può essere delegata al tribunale dei minorenni o al giudice tutelare competente per territorio.

Nel caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare.

Qualora non risulti la residenza del genitore, il giudice dispone ricerche a mezzo della polizia nel luogo di ultima dimora e, se queste risultino negative, emette decreto di irreperibilità ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria.

Devono essere anche sentiti i parenti tenuti agli alimenti solo quando risulti sul provvedimento la loro esatta residenza e vi siano prove concrete che abbiano mantenuto rapporti con il minore.

Art. 17.

(*Accertamenti sulla situazione di abbandono*)

Nel corso della procedura di adottabilità devono essere sentiti il rappresentante dell'istituto ove è ricoverato il minore, la persona a cui eventualmente lo stesso è affidato, il tutore ove esista, i servizi sociali e specialistici che abbiano seguito il minore. Si devono altresì raccogliere elementi utili ad accertare la situazione psico-fisica del minore e i suoi rapporti psico-affettivi con i genitori.

Art. 18.

(*Prescrizioni*)

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti e del rappresentante dell'istituto, il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire al minore l'assistenza morale e materiale di cui ha bisogno.

Analoghe prescrizioni possono essere emesse nei confronti degli enti di assistenza, al fine di realizzare più validi rapporti fra il minore e la famiglia.

Nel caso in cui le prescrizioni non possano essere impartite personalmente, il giudice emette decreto da notificare agli interessati.

Le prescrizioni possono essere impugnate solo con il provvedimento definitivo.

Il giudice dispone periodici accertamenti sull'osservanza delle prescrizioni impartite.

Lo stesso giudice può segnalare i fatti accertati al pubblico ministero presso il tribunale ordinario per l'eventuale esercizio dell'azione diretta ad ottenere la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.

Art. 19.

(*Sospensione del procedimento*)

Il giudice può ordinare, prima dell'emissione del decreto di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando tale sospensione può essere utile nell'interesse del minore.

Art. 20.

(*Archiviazione della procedura*)

Nell'ipotesi in cui si accerti l'insussistenza od il venir meno delle condizioni di adottabilità, il collegio pronunzia decreto di archiviazione.

Analogo decreto può essere emesso quando la dichiarazione di adottabilità contrasterebbe con l'interesse del minore.

Con lo stesso decreto il collegio può, anche d'ufficio, emettere i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, nominare se del caso il tutore, anche al di fuori dei casi di decadenza dalla potestà, ed imporre prescrizioni all'ente tenuto ad assistere il minore.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori, al tutore, all'ente che assiste il minore ed all'istituto o alla persona che ha presso di sè il minore.

Il pubblico ministero, i gentitori, il tutore, l'ente e l'istituto possono chiedere al tribunale la revoca del decreto.

Art. 21.

(*Decreto di adottabilità*)

Quando sia accertata la situazione di abbandono, il giudice, sentito il pubblico ministero, dichiara con decreto motivato lo stato di adottabilità del minore e contestualmente nomina un tutore provvisorio ed emette i provvedimenti necessari nell'interesse del minore. La pronunzia del decreto di adottabilità sospende con efficacia immediata la potestà dei genitori. Ogni riconoscimento successivo è inefficace.

Qualora il tutore provvisorio sia diverso dal tutore già esistente, la pronunzia del decreto sospende con efficacia immediata l'esercizio dei poteri del tutore già nominato.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed è notificato per esteso ai genitori od al tutore ed ai parenti sentiti nel corso della procedura. È altresì notificato al tutore provvisorio ed alle persone o agli istituti che hanno in affidamento il minore.

Nel decreto devono essere richiamati gli articoli di legge che disciplinano il giudizio di opposizione.

Art. 22.

(*Opposizione alla dichiarazione di adottabilità*)

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale dei minorenni, anche personalmente, con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi o con dichiarazione resa a verbale avanti al cancelliere.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria o la dichiarazione resa entro venti giorni dalla notificazione del decreto di adottabilità.

L'opposizione non può più essere proposta quando sia stato comunque pronunciato l'affidamento preadottivo.

Sono legittimati all'opposizione esclusivamente i soggetti a cui è stato notificato il decreto di adottabilità.

Art. 23.

(*Procedimento di opposizione*)

Il procedimento di opposizione si svolge in camera di consiglio. Il presidente accerta la regolarità dell'opposizione e, se la ritiene inammissibile o irricevibile, richiede il parere del pubblico ministero, pronunciando quindi, se del caso, l'inammissibilità o irricevibilità.

Contro il provvedimento presidenziale da notificare all'opponente e al pubblico ministero è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

In caso di regolarità dell'opposizione il presidente fissa con decreto la comparizione avanti al collegio da tenersi entro tre mesi dalla data dell'opposizione disponendo la notifica al pubblico ministero, all'opponente ed al tutore provvisorio e la convocazione di tutte le persone sentite nell'istruttoria e degli eventuali testi indicati dall'opponente.

Se l'opposizione è proposta dal tutore, il presidente provvede a nominare al minore un curatore speciale.

Le parti possono farsi assistere da un difensore. Ove occorra acquisire nuovi mezzi istruttori, il collegio li dispone d'ufficio e li assume direttamente.

Ove l'istruttoria non possa esaurirsi nella stessa udienza, il procedimento può essere rinviato ad una udienza prossima avanti allo stesso collegio.

Del collegio fa parte, salvo impedimenti, il giudice che ha pronunziato il decreto di adottabilità.

All'esito dell'istruttoria il collegio decide immediatamente dando lettura del dispositivo in udienza.

La sentenza è esente da registrazione ed è notificata d'ufficio nel testo integrale all'opponente, al tutore provvisorio, al pubblico ministero ed al curatore ove questi sia stato nominato.

Art. 24.

(*Ricorso per cassazione*)

Entro trenta giorni dalla notificazione può essere proposto ricorso per cassazione. Non è richiesto il deposito per multa.

Il ricorso per cassazione deve essere, a pena di inammissibilità, presentato nel termine suddetto alla cancelleria del tribunale dei minorenni che ha pronunciato la sentenza. Entro dieci giorni la cancelleria del tribunale provvederà a trasmettere alla cancelleria della corte il ricorso e l'intero fascicolo.

La corte di cassazione, ove non debba cassare con rinvio avendo riscontrato vizi del procedimento nelle fasi precedenti o ravvisato la necessità di ulteriori assunzioni di prove, decide anche nel merito nel termine di tre mesi.

Il dispositivo della decisione è depositato immediatamente in cancelleria ed è comunicato entro dieci giorni a cura della stessa cancelleria del tribunale dei minorenni competente.

Art. 25.

(*Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità*)

La dichiarazione di adottabilità divenuta definitiva è trascritta immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale dei minorenni, in apposito registro.

Copia del decreto con l'attestazione della sua definitività viene trasmessa, a cura del cancelliere, all'ufficiale di stato civile del comune di nascita del minore per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Divenuto definitivo lo stato di adottabilità, non sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

Art. 26.

(*Cessazione dello stato di adottabilità*)

Lo stato di adottabilità cessa con la pronunzia che fa luogo all'adozione legittimante o con il raggiungimento della maggiore età, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo.

Lo stato di adottabilità cessa altresì, nell'interesse del minore, per revoca pronunziata con decreto collegiale emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in corso l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

La dichiarazione di revoca è trascritta nel registro di cui all'articolo 25.

Art. 27.

(*L'adozione legittimante: condizioni*)

Deve farsi luogo all'adozione legittimante quando il minore — privo di ambiente familiare idoneo ad assicurargli un adeguato sviluppo psico-fisico — sia stato dichiarato in stato di adottabilità.

L'affidamento preadottivo può essere disposto nei confronti di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, che siano moralmente, affettivamente e fisicamente capaci di mantenere, educare ed istruire il minore, così da assicurargli un ambiente familiare stabile ed armonioso.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni legittimanti, anche con atti successivi.

Art. 28.

(*Casi speciali di adozione legittimante*)

È ammessa l'adozione legittimante da parte del coniuge del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, qualora non vi sia stato riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale, ovvero questi abbia gravemente trascurato l'adempimento dei propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio.

In tale caso non è necessaria la dichiarazione di adottabilità di cui agli articoli 8 e seguenti. Se il figlio è stato riconosciuto anche dall'altro genitore naturale, il decreto che pronuncia l'adozione deve essergli notificato. Entro trenta giorni dalla notifica, l'altro genitore naturale può proporre opposizione al tribunale, secondo le regole indicate negli articoli 23 e seguenti. Qualora giudichi fondata l'opposizione, il tribunale revoca l'adozione legittimante e, se del caso, pronuncia l'adozione a norma dell'articolo 29, lettera *b*).

Art. 29.

(*Adozione senza effetto legittimante: casi*)

L'adozione senza effetto legittimante ai sensi dell'articolo 291 del codice civile è consentita per i minori solo nei seguenti casi:

a) da parte di persona unita al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado;

b) da parte del coniuge nei confronti del figlio dell'altro coniuge;

c) da parte di persona, anche non coniugata, quando lo stato di adottabilità sia stato dichiarato cessato per constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi predetti l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nel caso previsto dalla lettera *a*), l'adozione può essere disposta a favore di una coppia di coniugi.

Art. 30.

(*Dichiarazione di disponibilità all'adozione legittimante*)

I coniugi che intendono adottare devono presentare dichiarazione di disponibilità al tribunale dei minorenni. È ammissibile la successiva dichiarazione a più tribunali dei minorenni, purchè si dia comunicazione delle precedenti. I tribunali cui la dichiarazione è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione cessa automaticamente di essere efficace dopo due anni dalla sua presentazione.

Art. 31.

(*Accertamenti sulla idoneità degli aspiranti all'adozione*)

Per tutti i coniugi che si sono dichiarati disponibili, deve essere effettuata — secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione di disponibilità — una appropriata indagine psicologica e sociale. L'indagine dovrà riguardare i seguenti elementi:

1) le motivazioni che spingono i coniugi all'adozione;

2) la personalità, la salute, la situazione familiare dei coniugi, anche in relazione ad altri membri della famiglia conviventi, e la loro attitudine ad educare un minore.

Le indagini sono affidate ai servizi specialistici pubblici di assistenza all'infanzia, che sono tenuti ad effettuarli gratuitamente, o ad esperti incaricati dal giudice.

Sono a carico dello Stato, senza alcuna rivalsa, tutte le spese per le indagini e per gli accertamenti tecnici fatti eseguire allo scopo di cui sopra.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il potere e l'obbligo del giudice di compiere ogni altro accertamento che appaia necessario.

Art. 32.

(*Accertamenti sul minore dichiarato adottabile*)

I servizi specialistici pubblici e gli esperti eventualmente incaricati dal giudice devono provvedere ad un esame del minore al fine di individuare i bisogni dello stesso, le concrete possibilità di inserimento in una famiglia adottiva, le caratteristiche ottimali della famiglia in cui può essere inserito.

Art. 33.

(*Giudizio di comparazione e affidamento*)

Il tribunale, esaminate le risultanze e le indagini di cui agli articoli 31 e 32, sentiti ove opportuno i servizi e gli esperti di cui sopra, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 27, commi secondo e terzo, valutate comparativamente e nell'interesse preminente del minore le dichiarazioni di disponibilità dell'adozione, senza formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo.

Il provvedimento è pronunziato, con decreto non soggetto a reclamo, dal tribunale ed è trascritto, entro tre giorni dalla pronunzia, nel registro di cui all'articolo 25.

Il tribunale per i minorenni vigila sull'andamento dell'affidamento preadottivo, direttamente ed avvalendosi di persone esperte o di servizi specializzati.

Art. 34.

(*Revoca dell'affidamento*)

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, i coniugi affidatari, il tutore, le persone o gli istituti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando l'affidamento non risponde all'interesse del minore o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari.

Art. 35.

(*Pronuncia dell'adozione legittimante*)

Il tribunale dei minorenni, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi affidatari, il minore se è di età superiore ai dodici anni, il pubblico ministero, il tutore e le persone o i servizi che hanno esercitato la vigilanza, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste nella presente legge, provvede con decreto in camera di consiglio decidendo di far luogo all'adozione legittimante. Il decreto è comunicato agli adottanti, al pubblico ministero ed al tutore.

D'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, il tribunale con decreto motivato può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, la adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione legittimante può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i coniugi, se ciò corrisponde all'interesse del minore e il coniuge, o i coniugi, ne facciano richiesta.

Art. 36.

(*Impugnativa del diniego di adozione*)

I coniugi affidatari, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 35, possono impugnare, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello, il decreto con il quale il tribunale abbia dichiarato non farsi luogo alla adozione.

Al procedimento davanti alla sezione per i minorenni si applicano le norme che regolano il procedimento davanti al tribunale.

Art. 37.

(*Trascrizione e comunicazioni del decreto di adozione legittimante*)

La pronunzia di adozione legittimante, divenuta definitiva, è trascritta immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro, e comunicata all'ufficiale di stato civile per le prescritte annotazioni.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 36 la corte d'appello deve comunicare la decisione entro dieci giorni al tribunale per i minorenni per gli adempimenti di cui sopra.

Art. 38.

(*Effetti dell'adozione legittimante*)

Per effetto della dichiarazione di adozione legittimante, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

Assume e trasmette il cognome del padre. Nel caso che l'adozione sia disposta nei confronti della sola madre separata assume il cognome di origine di costei.

Con l'adozione legittimante cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 39.

(*Competenza territoriale per la procedura di adottabilità*)

La competenza territoriale in ordine alla apertura della procedura di adottabilità appartiene al tribunale dei minorenni nella cui circoscrizione il minore si trova. I successivi mutamenti di dimora del minore non hanno effetto sulla competenza territoriale a meno che il giudice non ritenga opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, spogliarsi della competenza per attribuirla al tribunale nella cui circoscrizione il minore è stato trasferito.

Art. 40.

(*Segreto sull'origine dell'adottato*)

Chiunque, essendone a conoscenza per ragioni del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunziata adozione legittimante, è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale dei minorenni.

Art. 41.

(*Gratuità degli atti relativi all'adozione*)

Tutti gli atti relativi all'adozione sono esenti da ogni tassa, compreso il bollo e la registrazione.

Art. 42.

(*Prestazioni mutualistiche e previdenziali. Benefici spettanti agli affidatari*)

Agli effetti delle prestazioni mutualistiche e previdenziali, i minori affidati sono equiparati ai figli legittimi.

Alla donna affidataria spettano tutti i benefici di cui alle norme sulla tutela della lavoratrice madre dal momento dell'affidamento preadottivo e qualunque sia l'età del minore.

Art. 43.

(*Cittadinanza dell'adottato*)

Il minore straniero o apolide, che sia legittimato per adozione o adottato da persone di cittadinanza italiana, acquista di diritto tale cittadinanza.

DISEGNO DI LEGGE n. 282

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BENEDETTI ED ALTRI

CAPO I

RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE ORDINARIA

Art. 1.

Il titolo del capo I del titolo VIII del codice civile è sostituito dal seguente:

« Dell'adozione ordinaria e dei suoi effetti ».

Art. 2.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291 - (*Condizioni*). — L'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto i trenta anni e che superano di almeno sedici anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha compiuto il ventiseiesimo anno e supera di almeno quattordici anni l'età dell'adottato.

Se l'adottando è minorenne, l'adozione ordinaria può essere effettuata, nell'esclusivo interesse del minore, solo nei casi in cui essa si presenti più vantaggiosa all'adottando rispetto all'adozione speciale, all'affidamento familiare, all'affiliazione. È consentita, altresì, nei casi in cui, essendo il minore in stato di abbandono, può escludersi che l'affidamento preadottivo abbia principio di esecuzione per mancanza di persone disposte ad assumersene l'onere o per altro equiparabile motivo, o quando l'affidamento stesso sia revocato e si verifichi la situazione innanzi ipotizzata. È, infine, permessa quando, pur non sussistendo lo stato di abbandono del minore, i genitori, che all'adozione consentano, non possano dare al minore la assistenza educativa, morale e materiale di cui questo ha bisogno, ovvero nei casi in cui tra il minore ed i suoi genitori sussistono gravi situazioni di conflitto, tali da turbare sensibilmente i loro rapporti affettivi o da ostacolare l'opera educativa dei genitori stessi, sempre che, anche in quest'ultimo caso, i genitori consentano all'adozione ».

Art. 3.

L'articolo 293 del codice civile è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296 - (*Consenso per l'adozione*). — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i sedici anni.

Se l'adottando non ha compiuto l'età indicata nel comma precedente, il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

L'adottando che ha compiuto gli anni dodici, o che, pur non avendo compiuto tale età, è in grado di riferire elementi utili per il giudizio, deve essere personalmente sentito ».

Art. 5.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297 - (*Assenso dei genitori, dei figli e del coniuge*). — Se l'adottando è minorenne, è necessario l'assenso dei genitori di lui.

Se l'adottante ha figli legittimi o naturali riconosciuti ed essi hanno raggiunto la maggiore età, è necessario il loro assenso. Se i figli dell'adottante sono minori d'età, il tribunale per i minorenni nomina loro un curatore speciale che li rappresenta nel procedimento per l'adozione e che può prestare per loro conto l'assenso.

Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, è necessario l'assenso del coniuge non

legalmente separato. Il coniuge legalmente separato, che non abbia prestato il proprio assenso fuori del procedimento, deve essere invitato a comparire in esso ed ivi può manifestare il proprio dissenso.

Nell'ipotesi indicata nel primo comma l'assenso non è necessario quando il minore versi in stato di abbandono o sia stato dichiarato lo stato di adottabilità. Negli altri casi, preveduti dallo stesso comma, la mancanza di assenso anche di uno solo dei genitori impedisce l'adozione ordinaria.

La mancata concessione dell'assenso da parte dei figli dell'adottante o del curatore nominato a norma del primo capoverso, oppure del coniuge dell'adottante, non impedisce l'adozione, ma questa può essere effettuata solo per gravi ragioni, valutato l'interesse dell'adottando minore di età.

La mancanza di opposizione da parte del coniuge legalmente separato equivale ad assenso.

Il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo ».

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Se uno dei coniugi adotta il figlio dell'altro, l'esercizio della potestà spetta ad entrambi ».

Art. 7.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 303 - (*Cessazione della potestà dell'adottante*). — Se cessa la potestà dell'adottante, e non vi è altri che la eserciti sull'adottato, il tribunale per i minorenni, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini, del pubblico ministero o anche d'ufficio, adotta i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Art. 8.

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307 - (*Revoca per indegnità dell'adottante*). — Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questi è minore, pure su istanza delle altre persone indicate nell'articolo 303. In tal caso si applicano anche le altre disposizioni di quest'ultima norma ».

Art. 9.

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 311 - (*Manifestazione del consenso*). — Il consenso dell'adottante e dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui distretto l'adottante ha residenza. Se l'adottando è minore di età, il consenso, anche nei casi in cui è dato dal legale rappresentante di lui, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione l'adottando ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ».

Art. 10.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312 - (*Forma del procedimento*). — Il tribunale, assunte le opportune informa-

zioni, provvede con decreto, sentito il pubblico ministero, dopo aver accertato:

1) se tutte le condizioni prevedute dalla legge sono state adempiute;

2) se colui che vuole adottare è in grado di assumersi gli oneri della tutela;

3) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni, nell'ambito della sua competenza, procede nelle forme e compie gli accertamenti preveduti dalle norme che regolano l'adozione speciale, in quanto compatibili ».

Art. 11.

L'articolo 313 del codice civile è abrogato.

CAPO II

RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE SPECIALE

Art. 12.

L'articolo 314/2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/2 - (*Requisiti degli adottanti*). — L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto, o ad un uomo ed una donna che stabilmente e con affetto coniugale convivono da non meno di due anni, e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare, in modo da assicurare a questi l'assistenza e gli affetti familiari costanti e sicuri di cui sono privi.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 16 e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

L'adozione speciale non è consentita a coloro che non hanno compiuta la maggiore età o che hanno superato l'età di 50 anni. I limiti di età innanzi indicati devono sussistere al momento della pronuncia del giudice.

Nell'esclusivo interesse del minore ed in casi eccezionali l'adozione speciale è permessa anche:

a) ai coniugi uniti in matrimonio o a coppia convivente coniugalmente da meno di due anni;

b) a persona non unita in matrimonio, o in stato di separazione personale;

c) a chi supera l'età dell'adottando di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta anni.

È ammessa l'adozione speciale da parte del coniuge del genitore del figlio legittimo o del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, purchè il minore sia sottoposto alla potestà del genitore stesso e da lui assistito ed educato, e l'adozione possa consentire di tutelare meglio gli interessi ed i bisogni del minore, se l'altro genitore dell'adottando è deceduto oppure si trovi in una delle seguenti condizioni:

1) è stato privato della potestà sul figlio;

2) può essere privato della potestà per avere violato gli obblighi di assistenza nei confronti del minore, abbandonandolo o privandolo dell'affetto, dell'assistenza morale e della cura materiale;

3) non ha riconosciuto il figlio naturale ed ha tenuto nei confronti del minore il comportamento indicato nella fattispecie precedentemente descritta.

Nei casi indicati nel precedente comma non è necessaria la dichiarazione di adottabilità e, nelle ipotesi di cui ai numeri 2) e 3), il tribunale per minorenni provvede all'affidamento preadottivo del minore, con lo stesso provvedimento con cui dispone la perdita della potestà del genitore o previo accertamento della situazione di abbandono o di disinteresse per il minore di cui al numero 3. Dal momento dell'affidamento preadottivo la potestà sul minore è esercitata congiuntamente dal genitore che l'ha conservata e dal coniuge affidatario.

Sono consentite agli stessi coniugi, alla stessa coppia o alla stessa persona più adozioni speciali con un solo provvedimento o con più provvedimenti successivi ».

Art. 13.

L'articolo 314/3 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/3 - (*Requisiti degli adottandi*). — L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Nei casi preveduti dal terz'ultimo capoverso dell'articolo precedente non è necessaria la dichiarazione di adottabilità, ma, nelle ipotesi prevedute dai numeri 1), 2) e 3), deve essere sentito, può intervenire ed essere legalmente rappresentato e difeso il genitore ivi indicato. Questi può impugnare il provvedimento che dispone l'adozione con gli stessi mezzi consentiti al pubblico ministero.

Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può provvedere immediatamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo e alla successiva pronuncia sull'adozione, quando il minore, trascorsi almeno due mesi dalla nascita, non sia stato riconosciuto come figlio da alcuno, e coloro che, ragionevolmente, può presumersi siano i genitori o i parenti tenuti all'obbligo alimentare lo hanno abbandonato, o pur non avendolo fatto, ne trascurino l'assistenza e l'educazione, negando, anche con il loro stesso comportamento, d'esserne tenuti.

Ugualmente si provvede, quando i genitori del minore sono deceduti e sussistono le altre condizioni indicate nel precedente comma ».

Art. 14.

All'articolo 314/3 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 314/3-*bis* - (*Adozione speciale consentita dai genitori dell'adottando*). — Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può provvedere immediatamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo ed alla successiva pronuncia sull'adozione speciale, quando i genitori, o l'unico genitore che comunque provvede all'assistenza del figlio, dichiarino di non essere in grado di adempiere agli obblighi educativi e di assistenza materiale rispetto al figlio e di essere in procinto di abbandonarlo, e non vi siano altri parenti, tenuti agli alimenti, in grado di assumersi in modo congruo gli oneri gravanti sui genitori, ed in particolare quelli concernenti l'educazione e l'affetto familiare.

La dichiarazione dei genitori o del genitore può essere fatta non appena si verificano le condizioni innanzi indicate. Essa comunque non produce effetti prima che siano trascorse almeno sei settimane dal parto, salvo che il termine debba, nell'interesse del minore, essere ritenuto superfluo per morte della madre, o eccessivo perchè la madre si è compiutamente ristabilita in tempo minore delle conseguenze della gravidanza. Sull'eccessività del termine decide il tribunale per i minorenni.

La dichiarazione è resa al presidente del tribunale per i minorenni, che provvede immediatamente alle necessarie indagini, o al giudice tutelare che ne riferisce al predetto tribunale con le sue osservazioni motivate e compiuto un sommario accertamento dei fatti, o all'organo assistenziale competente secondo la legislazione regionale o, in mancanza, agli organi di assistenza dell'infanzia, che esercitano le loro funzioni sul luogo ove la dichiarazione viene fatta, che hanno il dovere di trasmettere immediatamente la dichiarazione al tribunale per i minorenni, oppure all'ufficiale dello stato civile, o a persona che a questi deve riferire. L'ufficiale dello stato civile deve, entro le 24 ore dalla ricezione della notizia o della dichiarazione, informare, anche per fonogramma, il presidente del tribunale per i minorenni competente e gli uffici locali di assistenza dell'infanzia.

Nei casi suddetti il presidente del tribunale per i minorenni, se necessario, adotta i provvedimenti urgenti a tutela del minore e, fatti senza indugio eseguire i necessari accertamenti, ne riferisce al tribunale, che, in camera di consiglio, e sentito il pubblico ministero, provvede a disporre l'affidamento preadottivo, o, se non è possibile o conveniente disporlo, sospende per un congruo termine il procedimento in attesa degli esiti

del primo intervento assistenziale degli enti locali istituzionalmente competenti. Questi hanno l'onere di riferire ogni tre mesi, dando dettagliate informazioni sulla situazione ed esprimendo parere anche sui provvedimenti che è necessario adottare ».

Art. 15.

L'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/4 - (*Condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità*). — Su istanza del pubblico ministero o di chiunque ne abbia interesse, oppure su segnalazione degli istituti di cui al comma seguente o degli organi aventi compiti ispettivi sugli stessi istituti, sono dichiarati in stato di adottabilità, anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza, da qualsiasi causa dipendente, non sia transitoria e destinata a venir meno senza che il minore ne risenta gravi conseguenze. Possono inoltre essere dichiarati in stato di adottabilità i minori che, pur non essendo privi di assistenza materiale da parte di chi è tenuto agli alimenti, versino in condizioni di abbandono morale e siano privati di rapporti affettivi ed educativi da parte dei genitori e degli altri parenti, quando dal permanere di tale situazione può derivare agli stessi minori grave ed irreparabile pregiudizio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, anche quando i minori siano ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza dell'infanzia o dati in affidamento familiare.

Il minore che ha compiuto il sedicesimo anno di età non può essere dichiarato in stato di adottabilità se si rifiuta di essere adottato. A tal fine egli deve essere appositamente sentito, anche quando compie l'età sopra indicata nel corso del procedimento, e può manifestare il suo dissenso sino alla pronuncia definitiva sull'adozione speciale ».

Art. 16.

L'articolo 314/5 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/5 - (*Denunzia della situazione di abbandono. Archiviazione della denunzia e delle segnalazioni manifestamente infondate*). — Al di fuori dei casi in cui la legge lo rende obbligatorio, chiunque ha la facoltà di segnalare al tribunale per i minorenni, o alle autorità che hanno il dovere di riferire al predetto giudice, situazioni di abbandono di persone minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli organi scolastici, gli istituti pubblici e privati di assistenza dell'infanzia, gli affidatari familiari hanno l'obbligo di segnalare al più presto al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare del luogo le condizioni di ogni minore che venga a trovarsi in situazione di abbandono di cui comunque vengano a conoscenza. Il giudice tutelare, assunte, se necessario, sommarie informazioni, ne riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni, dopo aver eventualmente adottati i provvedimenti di eccezionale urgenza indicati nel quarto comma dell'articolo 314/6.

Gli enti e gli istituti pubblici e privati che prestano diretta assistenza ai minori devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni del luogo in cui hanno sede l'elenco dei ricoverati e degli assistiti, specificando i casi nei quali potrebbero essere svolte indagini al fine di verificare la sussistenza dello stato di abbandono e fornendo in tal caso ogni elemento utile per il giudizio.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni e compiute periodiche e dirette ispezioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati ed assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. Il tribunale per i minorenni ha la potestà di compiere, anche senza ricevere segnalazioni, dirette ispezioni ed indagini al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza. Gli accertamenti ispettivi, in tal caso, possono

essere delegati ad uno dei componenti del collegio.

Gli organi regionali che esercitano potestà di vigilanza e di controllo sugli enti ed istituti indicati nel primo comma o sugli affidamenti familiari riferiscono al tribunale per i minorenni competente tutte le situazioni che possono dar luogo a provvedimenti della detta autorità giudiziaria.

Il presidente del tribunale per i minorenni, su conforme parere del pubblico ministero, con suo decreto motivato non soggetto a reclamo, può disporre che non si proceda ad altri atti o accertamenti nei casi di denunzia o di segnalazione di abbandono manifestamente infondata ».

Art. 17.

L'articolo 314/6 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/6 - (*Accertamenti sulla situazione di abbandono. Provvedimenti urgenti*). — Il tribunale per i minorenni, in tutti i casi in cui sussista il timore che un minorenne versi in stato di abbandono, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sulla situazione giuridica e di fatto in cui versa il minore e sull'ambiente in cui ha vissuto o vive.

Il tribunale può, anche immediatamente, adottare i provvedimenti temporanei necessari per l'assistenza del minore, può disporre, altresì, la sospensione della potestà dei genitori o del tutore, nominando in tal caso un tutore provvisorio.

Quando sussistono motivi d'urgenza, gli accertamenti ed i provvedimenti indicati nei precedenti commi possono essere emanati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Prima della trasmmissione degli atti al tribunale per i minorenni, se sussistono eccezionali motivi d'urgenza, il giudice tutelare può adottare i provvedimenti immediati necessari per l'assistenza e la protezione del minore, riferendone senza indugio al tribunale per i minorenni.

Nei casi preveduti dai due commi precedenti, il tribunale per i minorenni, udito il pubblico ministero e gli altri interessati, deve al più presto convalidare, modificare o revocare i provvedimenti innanzi indicati. I provvedimenti temporanei possono comunque essere revocati o modificati in ogni tempo. Essi devono essere comunicati al pubblico ministero e agli altri interessati.

Nel corso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità il tribunale per i minorenni può emettere, anche d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e gli interessati, i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ».

Art. 18.

L'articolo 314/7 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/7 - (*Atti ed accertamenti preparatori della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti*). — Quando, attraverso le indagini effettuate, consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto la loro comparizione, entro un congruo termine, innanzi a sè o ad un giudice delegato per interrogarli sulla situazione di abbandono dei minori.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedono fuori della città in cui ha sede il tribunale procedente, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare del luogo ove risiedono le persone da ascoltare.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Nel caso in cui i genitori o i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il giudice dispone accurate ricerche a mezzo della polizia giudiziaria e, se queste non dànno esito, emette decreto di irreperibilità, ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Il giudice può, altresì, disporre, qualora ne ravvisi la utilità, prima di emettere il decreto di irreperibilità, la pubblicazione di un avvio di ricerca su uno o più giornali.

Nel corso del procedimento il giudice deve compiere le indagini più accurate al

fine di conoscere la personalità del minore, le sue esigenze affettive ed educative, i suoi rapporti con i genitori, i parenti e l'ambiente in cui vive. A tal fine il giudice può sentire chiunque sia in grado di riferire e in ogni caso deve sentire chi ha avuto rapporti con il minore ai fini di educazione, cura ed assistenza; può, inoltre, chiedere dettagliate informazioni agli uffici di servizio sociale o medico-psico-pedagogici, o agli istituti ed enti ai quali il minore sia stato affidato.

Il giudice deve sempre ascoltare il minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età o che è comunque in grado di esprimere, pur in modo imperfetto, le sue valutazioni, o riferire su fatti aventi rilevanza ».

Art. 19.

L'articolo 314/8 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/8 - (*Prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni*). — Compiuti gli accertamenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'utilità, impartisce con decreto motivato ai genitori, ai parenti, alle persone, agli enti o istituti cui il minore è affidato prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore stesso, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti che potranno essere eseguiti direttamente, o delegando il giudice tutelare o avvalendosi di persone esperte preferibilmente appartenenti a uffici pubblici di servizio sociale operanti sul territorio. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono. Non è necessaria la notificazione quando del decreto è stata data lettura alla presenza degli obbligati. Esso deve essere comunicato agli organi o alle persone incaricate degli accertamenti periodici.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge; può, infine, adottare gli altri provvedimenti temporanei indicati dall'articolo 314/6 ».

Art. 20.

L'articolo 314/9 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/9 - (*Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità*). — Il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità quando dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore.

In tal caso la sospensione è disposta, con decreto motivato, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. Il decreto deve essere immediatamente, anche d'ufficio, revocato quando vengono meno e sono riconosciuti inesistenti i motivi per i quali era stato emanato.

La revoca può essere chiesta dal pubblico ministero e da qualsiasi altro interessato ».

Art. 21.

L'articolo 314/10 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/10 - (*Seguito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Atti che devono precedere l'emanazione della sentenza*). — Fuori dall'ipotesi contemplata nell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale.

Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato al minore che ha compiuto i sedici anni, al curatore speciale, ai genitori del minore stesso, ai parenti tenuti agli alimenti, all'affidatario familiare ed alle persone che, anche in rappresentanza di enti o istituzioni, hanno esercitato la rappresentanza o curata l'assistenza del minore stesso.

Il presidente deve dare disposizioni affinchè sia assicurata la presenza del minore che ha compiuto il dodicesimo anno d'età o che versi nelle altre condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.

Il pubblico ministero e le altre persone indicate nel secondo comma possono presentare documenti e richiedere che per la udienza siano citati testimoni o consulenti tecnici.

Gli accertamenti compiuti a norma dell'articolo 314/6 conservano il loro valore anche in questa fase del procedimento.

All'udienza il tribunale per i minorenni sente le persone convocate, nonchè i testimoni ed i consulenti citati e quindi, sulle conclusioni dei privati indicati nel secondo comma che chiedano, personalmente o a mezzo di un difensore, di svolgere argomentazioni a tutela dei loro interessi, e udito in ogni caso il pubblico ministero, che ha l'obbligo di concludere, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, e dà lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Ove occorrano altri atti istruttori o la rinnovazione di alcuni degli accertamenti compiuti a norma dell'articolo 314/6, il collegio fissa un'altra udienza da tenersi innanzi a sè non oltre il quindicesimo giorno, e in tale udienza decide.

Nel caso in cui sussistono le condizioni prevedute dall'articolo 314/9, il tribunale ordina con decreto non impugnabile la sospensione del procedimento. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo innanzi indicato ».

Art. 22.

L'articolo 314/11 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/11 - (*Contenuto della sentenza che nega lo stato di adottabilità*). — Se il tribunale accerta che lo stato di abbandono del minore non è mai sussistito o è venuto meno, pronuncia sentenza con la quale nega la dichiarazione di adottabilità.

Ugualmente provvede nel caso in cui la dichiarazione di adottabilità è contraria agli interessi del minore, o manca altro requisito preveduto dalla legge per la dichiarazione di adottabilità.

Con la stessa sentenza possono essere adottati i provvedimenti indicati nel secondo e nell'ultimo comma dell'articolo 314/6. Queste disposizioni della sentenza possono sempre essere modificate o revocate nell'interesse del minore. Il tribunale provvede in tal caso anche d'ufficio con decreto motivato, pronunziato in camera di consiglio, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, chi esercita la potestà sul minore ed il minore stesso che versi nelle condizioni descritte dall'ultimo comma dell'articolo 314/7 ».

Art. 23.

L'articolo 314/12 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/12 - (*Sentenza che dichiara lo stato di adottabilità*). — Ove risulti la situazione di abbandono e sussistano le altre condizioni previste dalla legge il tribunale pronuncia sentenza con la quale dichiara lo stato di adottabilità del minore ed adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore stesso. Contestualmente nomina al minore che ne sia sprovvisto un tutore provvisorio, anche in sostituzione del tutore che precedentemente esercitava la potestà ».

Art. 24.

L'articolo 314/13 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/13 - (*Sospensione della potestà dei genitori*). — La pronunzia della sentenza che dichiara la adottabilità, ancorchè soggetta ad impugnazione, sospende, sin dal momento della pronuncia, la potestà dei genitori. La sospensione perdura per tutto il tempo in cui il minore è in stato di adottabilità ».

Art. 25.

L'articolo 314/14 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/14. - (*Notificazione delle sentenze che decidono sullo stato di adottabilità*). — La sentenza che nega o dichiara lo stato di adottabilità è comunicata al pubblico ministero ed è notificata d'ufficio, nel testo integrale, al minore che ha com-

piuto i sedici anni, al curatore speciale che ha assistito il minore nel procedimento, ai parenti tenuti agli alimenti che sono comparsi nello stesso giudizio ed hanno concluso, all'affidatario familiare ed alle persone che, per effetto della sentenza, perdono diritti o potestà o sono gravati da oneri o da doveri ».

Art. 26.

L'articolo 314/15 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/15. - (*Ricorso per cassazione. Revocazione*). — Le sentenze indicate negli articoli 314/11 e 314/12 sono impugnabili con il ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero e dagli altri privati interessati che hanno ricevuto o dovevano ricevere la notificazione del provvedimento.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, con dichiarazione, anche verbale, ricevuta dal cancelliere del tribunale per i minorenni che ha pronunziato la sentenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente dall'impugnante o da un suo procuratore speciale e contenere l'esatta indicazione della sentenza cui si riferisce e la enunciazione sommaria dei motivi sui quali si fonda.

La cancelleria trasmette l'impugnazione, insieme agli atti ed ai documenti del procedimento, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine concesso alle parti per proporre ricorso.

La corte di cassazione decide con urgenza, sia che pronunzi annullamento senza rinvio, sia che disponga l'annullamento con rinvio per rinnovazione di tutti o di alcuni degli atti del procedimento ritenuti invalidi o per l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Le sentenze pronunciate dal tribunale per i minorenni sono soggette alla revocazione disciplinata dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile. Quest'ultima impugnazione non è più esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione. Nel procedimento di revocazione non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nel precedente articolo 314/10 ».

Art. 27.

L'articolo 314/16 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/16. - (*Ulteriori effetti della dichiarazione di adottabilità*). — Divenuta definitiva la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, sono sospesi gli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità salvo per quel che concerne i divieti matrimoniali, le norme penali fondate sul rapporto di parentela, i doveri dei genitori e delle altre persone tenute a provvedere all'adempimento degli obblighi alimentari ed i diritti ereditari del minore.

Entro il decimo giorno successivo a quello in cui il cancelliere del tribunale per i minorenni constata il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, provvede a trascriverne le indicazioni essenziali su un apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. Il cancelliere deve trasmettere, altresì, l'estratto della stessa sentenza all'ufficiale di stato civile del comune di nascita del minore perchè ne sia stilata annotazione a margine dell'atto di nascita ».

Art. 28.

L'articolo 314/17 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/17. - (*Cessazione dello stato di adottabilità*). — Lo stato di adottabilità cessa per adozione o quando l'adottando raggiunge la maggiore età.

Cessa, altresì, quando il minore, compiuto il sedicesimo anno di età, dichiara al presidente del tribunale per i minorenni, che ne fa redigere verbale, di non volere essere adottato. In quest'ultimo caso il tribunale per i minorenni, senza formalità di proce-

dura, udito il pubblico ministero, pronunzia, in camera di consiglio, con decreto, la cessazione dello stato di adottabilità e dà i provvedimenti necessari per l'assistenza e la rappresentanza del minore. Il decreto è annotato nel registro indicato nel precedente articolo e comunicato all'ufficiale dello stato civile perchè sia annotato a margine dell'atto di nascita ».

Art. 29.

L'articolo 314/18 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/18. - (*Revoca dello stato di adottabilità*). — Lo stato di adottabilità cessa, altresì, per revoca disposta nell'interesse del minore.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni, con decreto reso in camera di consiglio, d'ufficio, su istanza del pubblico ministero o del minore stesso, che abbia compiuto il sedicesimo anno, dei suoi genitori o di chi esercita sui di lui la potestà. Il tribunale prima di pronunciare deve sentire il pubblico ministero, l'esercente la potestà sul minore ed il minore stesso che versa nelle condizioni descritte dall'articolo 314/7.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato, su istanza del pubblico ministero o degli altri soggetti innanzi indicati, con sentenza pronunciata a seguito di procedimento svoltosi nelle forme indicate nell'articolo 314/10. A tal fine il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto l'udienza di comparizione dopo aver nominato al minore un curatore speciale. Nella udienza debbono essere citati gli affidatari o l'affidatario, che possono comparire e farsi giudizialmente rappresentare e difendere. La sentenza è soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 314/15.

La dichiarazione di revoca è trascritta nel registro indicato dal secondo comma dell'articolo 314/16 ed annotata a margine dell'atto di nascita ».

Art. 30.

L'articolo 314/20 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/19. - (*Affidamento preadottivo. Domanda di affidamento*). — La domanda per adottare con adozione speciale un minore dichiarato in stato di adottabilità o che si trovi nelle condizioni di cui ai capoversi dell'articolo 314/3 e dell'articolo 314/3-*bis* deve essere presentate dalle persone indicate nell'articolo 314/2 al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. I coniugi o la coppia convivente devono presentare un'unica domanda.

La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare, ma in tal caso debbono essere indicate dettagliatamente le ragioni di tale specificazione. La domanda non può comunque fare riferimento a uno di più fratelli, tutti adottabili in forma speciale, salvo che non sussistano gravi ragioni, da valutarsi nell'esclusivo interesse dell'adottando, altrimenti essa deve riguardare tutti i fratelli.

È consentito fare domanda di adozione speciale a più tribunali e per diversi adottandi, anche successivamente. Nelle domande successivamente o contestualmente presentate deve farsi menzione delle altre.

La domanda cessa di avere efficacia se viene revocata o quando vengono meno i requisiti che la legge prescrive per l'adozione speciale ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 314/19 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 314/20. - (*Accertamenti del tribunale per i minorenni*). — Il tribunale per i minorenni deve accertare, oltre alla sussistenza degli altri requisiti preveduti dalla legge, l'idoneità specifica degli adottandi ad assumersi gli oneri dell'adozione speciale in relazione al minore o ai minori indicati nella domanda o, in mancanza di specifiche

indicazioni, con riferimento ai minori che possono loro essere affidati.

Le attitudini fisiche e morali cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 314/2 debbono possedere tale specificità ed essere accertate tenendo conto delle condizioni fisiche e psichiche, della situazione familiare complessiva, dei rapporti con la comunità, delle capacità educative ed affettive del richiedente.

Il tribunale deve tener conto preminentemente della personalità del minore da affidare e dei suoi concreti e complessi bisogni di ordine educativo, affettivo e materiale, ed accertare che tra richiedente ed affidando possano concretamente costituirsi positivi rapporti analoghi a quelli familiari.

Quando vi sono più domande da esaminare comparativamente, il tribunale deve valutare con maggior favore quelle provenienti da persone che hanno già convissuto, o che convivono con il minore sia quali affidatari familiari, sia per altra ragione concernente la cura e l'educazione di lui e che abbiano quindi già instaurato con il minore positivi rapporti di affetto reciproco. Il tribunale, anche se non sussiste il rapporto di convivenza innanzi indicato, deve tener conto delle positive relazioni che già sussistono tra il richiedente e la sua famiglia ed il minore.

Il giudizio del tribunale deve essere sempre improntato alla tutela dei preminenti interessi del minore, e questi concernono principalmente gli affetti e l'armonia familiare ed i bisogni educativi e morali. Non debbono mai essere considerati prevalenti i motivi economici.

Le indagini occorrenti per gli accertamenti sopra indicati sono effettuati, su incarico del presidente del tribunale per i minorenni o di un giudice da lui delegato, dagli uffici e servizi pubblici specializzati che agiscono sul territorio per conto degli enti locali, o in mancanza di questi, da esperti incaricati dal giudice. Esse possono sempre essere integrate mediante indagini istruttorie, testimoniali, peritali o di altra natura, disposte e fatte eseguire dal giudice, di ufficio o su istanza del pubblico ministero o degli interessati ».

Art. 32.

Dopo l'articolo 314/20 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 314/20-*bis*. - (*Procedimento e decisione del tribunale per i minorenni. Esecuzione ed effetti dell'affidamento*). — Compiute le indagini indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, fissa il giorno nel quale il tribunale deve provvedere in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Chiunque abbia interesse alla decisione, o sia in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio, può presentare per iscritto istanze, osservazioni oppure richiedere di essere personalmente ascoltato.

Il tribunale può integrare le indagini eseguite dal presidente o dal giudice delegato e può rinnovarle in tutto o in parte. Può disporre, se ciò è necessario per salvaguardare meglio gli interessi del minore, con decreto non soggetto a reclamo, la sospensione del procedimento per non più di sei mesi, prorogabili, per uguale periodo di tempo, alla scadenza. Altrimenti decide con decreto l'affidamento preadottivo e ne determina le specifiche modalità.

Il provvedimento deve essere trascritto entro tre giorni dalla pronunzia nel registro indicato nell'articolo 314/16 e comunicato, a norma dello stesso articolo, all'ufficiale dello stato civile.

L'affidamento preadottivo conferisce all'affidatario o agli affidatari la potestà tutoria sul minore e priva della potestà colui o coloro che ne erano in precedenza investiti.

Ai fini delle prestazioni mutualistiche e previdenziali e dell'applicazione delle norme poste a tutela della maternità e della famiglia, i minori affidati in vista dell'adozione speciale sono considerati figli legittimi degli affidatari.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi degli uffici e servizi pubblici indicati nella prima parte dell'ultimo

capoverso del precedente articolo o, in mancanza, per mezzo di persone esperte da esso designate. Singoli atti di vigilanza possono essere eseguiti anche delegando il giudice tutelare del luogo in cui l'atto deve essere compiuto.

Quando la domanda concerne l'adozione di uno o più minori specificamente indicati ed il tribunale per i minorenni accerta che non sussistono le condizioni per l'accoglimento, la respinge, sentito il pubblico ministero, con decreto pronunziato in camera di consiglio ».

Art. 33.

L'articolo 314/21 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/21. - (*Revoca dell'affidamento preadottivo*). — L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero, dell'adottando che ha compiuto il sedicesimo anno di età, delle persone e degli istituti incaricati della vigilanza indicati nel precedente articolo, dell'affidatario o degli affidatari quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato, ed in particolare quando esso non risponde più alle esigenze del minore o quando si verificano non superabili difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affidatario o degli affidatari, oppure quando l'affidatario o gli affidatari recedono dalla domanda di adozione per gravi motivi o per sopravvenienza di fatti che rendono loro impossibile o estremamente difficoltoso di provvedere agli oneri dell'affidamento stesso.

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, provvede ai necessari accertamenti ed in particolare sente le persone indicate nel precedente comma ed il minore che versi nelle condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede sulla revoca con decreto ed adotta, se necessario, i provvedimenti occorrenti per l'assistenza e l'educazione del minore.

Il provvedimento che decide sulla revoca deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato, d'ufficio, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno, all'affidatario o agli affidatari.

Esso è, inoltre, portato a conoscenza delle persone o degli enti incaricati di dare esecuzione ai provvedimenti concernenti il minore, o che sono esonerati da oneri o obblighi concernenti l'affidamento ».

Art. 34.

L'articolo 314/22 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/22. - (*Impugnazione dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo*). — I decreti che dispongono, negano o revocano l'affidamento preadottivo sono impugnabili con ricorso per cassazione proponibile nelle forme, nei termini e con gli effetti indicati nei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 314/15. La corte di cassazione provvede con decreto pronunciato in camera di consiglio.

L'impugnazione può essere proposta dal pubblico ministero o dalle persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo precedente che ne abbiano interesse.

Trova applicazione per quanto necessario il secondo comma dell'articolo 314/16 ».

Art. 35.

L'articolo 314/23 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/23. - (*Durata dell'affidamento preadottivo. Proroga dello stato di adottabilità*). — La durata dell'affidamento preadottivo è di un anno decorrente dalla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il periodo di tempo sopra indicato può essere ridotto a quattro mesi con lo stesso provvedimento che dispone l'affidamento o con successivo decreto, quando si tratta di minori già conviventi da non meno di un anno, a titolo di affidamento familiare o per altra ragione, con l'adottante o gli adottanti.

Il tribunale per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero o delle

altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, può, per gravi motivi, prorogare per un periodo non superiore ad un anno il termine indicato nel primo comma. La proroga è disposta in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il pubblico ministero ».

Art. 36.

L'articolo 314/24 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/24. - (*Dichiarazione di adozione speciale*). — Il tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, decorso il periodo di affidamento, sentito il pubblico ministero, il minore che versi nelle condizioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7, l'affidatario o gli affidatari, e le altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, dopo aver verificato che esistono tutte le condizioni prevedute dalla legge e, in particolare, che persiste l'interesse del minore all'adozione, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto in camera di consiglio a dichiarare l'adozione speciale.

Se il tribunale constata che le condizioni prevedute dalla legge sono venute meno o che l'adozione non può più soddisfare gli interessi del minore, provvede nelle forme innanzi indicate a dichiarare che non può farsi luogo all'adozione speciale e nel contempo emana le disposizioni necessarie per la cura, l'assistenza e la rappresentanza del minore. La pronuncia negativa del tribunale fa venire meno l'affidamento preadottivo e nel contempo la potestà e gli oneri dell'affidatario o degli affidatari.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere disposta nei riguardi dell'altro coniuge.

Analogamente si provvede nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio o di divorzio, ma in tal caso l'adozione può essere pronunciata nei riguardi del coniuge che ha continuato ad assistere, educare ed istruire il minore, o nei riguardi di quello tra i due che maggiormente possieda le qualità indicate nel primo comma dell'articolo 314/2. Ugualmente può disporsi quando sopravviene la separazione di fatto della coppia convivente maritalmente o la separazione legale o di fatto dei coniugi affidatari.

Nelle ipotesi prevedute nel precedente comma, il tribunale può, eccezionalmente e nell'esclusivo interesse del minore, disporre l'adozione nei confronti di entrambi gli affidatari, che ne facciano concorde richiesta, adottando nel contempo i provvedimenti opportuni concernenti l'affidamento, l'assistenza e l'educazione del minore ».

Art. 37.

Dopo l'articolo 314/24 del codice civile, è aggiunto il seguente:

« Art. 314/24-*bis*. - (*Assenso dei figli e del coniuge non affidatario dell'adottante*). — Se l'adottante ha figli legittimi o naturali riconosciuti, ovvero se è coniugato ma il coniuge non ha fatto domanda di adozione o ha rinunziato ad essa, è necessario l'assenso dei figli che hanno raggiunta la maggiore età e si applicano, in quanto compatibili, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 297.

I figli dell'adottante, il loro curatore speciale ed il coniuge che hanno negato il loro assenso all'adozione speciale possono proporre ricorso per cassazione contro il decreto che dispone l'adozione nell'ipotesi preveduta dall'articolo che segue ».

Art. 38.

L'articolo 314/25 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/25. - (*Impugnazione contro il decreto che provvede sull'adozione speciale*). — Il decreto che provvede sull'adozione speciale è comunicato al pubblico ministero ed è notificato d'ufficio al minore che ha compiuto i sedici anni, all'affidatario o agli affidatari, ed alle persone indicate nel precedente articolo.

Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione, nelle forme, nei ter-

mini e con gli effetti di cui all'articolo 314/15, dal pubblico ministero e dalle altre persone indicate le cui conclusioni non siano state accolte nel procedimento sull'adozione.

Il decreto può, inoltre, essere impugnato con la revocazione di cui all'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. Non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le norme sui procedimenti in camera di consiglio proprie del tribunale per i minorenni ».

Art. 39.

L'articolo 314/26 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/26. - (*Effetti dell'adozione speciale*). — Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti.

Nel caso in cui gli adottanti sono o sono stati coniugi, oppure sono un uomo e una donna che sono o sono stati uniti coniugalmente, egli assume il cognome dell'uomo. Se l'adottante è una donna coniugata l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il nome della famiglia di lei.

L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato ed i parenti collaterali dell'adottante.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

Art. 40.

L'articolo 314/27 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/27. - (*Trascrizioni e comunicazioni ai fini anagrafici dei provvedimenti riguardanti l'adozione speciale. Esenzione della registrazione*). — I provvedimenti che pronunciano definitivamente sull'adozione speciale sono tempestivamente annotati dal cancelliere nel registro indicato nell'articolo 314/16.

Il suddetto registro deve essere custodito dal cancelliere con la massima riservatezza. Esso può essere consultato solo dall'autorità giudiziaria e ne possono essere tratti certificati o estratti o copie di singole annotazioni solo in favore di persone interessate, previamente autorizzate dal presidente del tribunale per i minorenni.

I decreti che dispongono l'adozione speciale e quelli che ne pronunziano la revocazione, quando sono diventati definitivi, sono comunicati all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

I provvedimenti che definiscono il procedimento di adozione speciale, quelli relativi alla dichiarazione di adottabilità ed all'affidamento preadottivo non sono soggetti a registrazione ».

Art. 41.

L'articolo 314/28 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/28. - (*Notizie e certificazioni anagrafiche. Tutela della segretezza in ordine agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni speciali*). — I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono obbligati al segreto in ordine alle procedure ed ai provvedimenti concernenti gli affidamenti preadottivi e le adozioni speciali, salvo che non siano autorizzati a fornire notizie, informazioni o certificazioni dal presidente del tribunale per i minorenni, o da altro organo giurisdizionale.

Gli ufficiali dello stato civile e quelli di anagrafe non possono fornire notizie, informazioni o certificazioni dalle quali possa risultare il rapporto di adozione speciale, salvo che siano autorizzati espressamente dall'autorità giudiziaria. Qualunque attestazione dello stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

La copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciata, nell'ipotesi in questione,

solo all'adottato che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, o, per plausibili ragioni, a chi possa dimostrare un legittimo interesse, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede a giudizio oppure del presidente del tribunale per i minorenni ».

CAPO III

NORME COMUNI ALL'ADOZIONE ORDINARIA E ALL'ADOZIONE SPECIALE

Art. 42.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo IV con il titolo: « Norme comuni alle adozioni ordinaria e speciale ».

Il capo è composto dei due articoli che seguono:

« Art. 314/29. - (*Cittadinanza dell'adottato*). — L'adottato straniero o apolide acquista per adozione di diritto la cittadinanza italiana quando l'adottante o anche uno solo degli adottanti ha la cittadinanza della Repubblica. L'adottato maggiorenne conserva la sua cittadinanza e non acquista quella italiana quando dichiara tale volontà all'atto della prestazione del consenso ».

« Art. 314/30. - (*Gratuità degli atti*). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure concernenti le adozioni ordinarie e speciali relative ai minorenni sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi alla esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei suddetti procedimenti.

Le spese relative a tali procedimenti sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario ».

CAPO IV

RIFORMA DELLE NORME DEL TITOLO XI DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFILIAZIONE E L'AFFIDAMENTO

Art. 43.

L'articolo 400 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 400. - (*Norme regolatrici dell'assistenza dei minori*). — L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali e da quelle del presente titolo, dalle leggi regionali.

Queste ultime, anche per dare attuazione alle norme stabilite dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono conformarsi ai princìpi generali fissati nei successivi commi.

L'assistenza ai minori bisognosi di aiuto deve attuarsi, sempre che sia possibile, prioritariamente attraverso sussidi di natura economica e socio-educativa alla famiglia di origine, e cioè ai genitori o ai parenti tenuti agli alimenti presso cui i minori si trovano.

Gli enti locali debbono curare, inoltre, la istituzione di comunità-alloggio, capaci di accogliere piccoli gruppi di minori, prevalentemente autogestite, convenientemente assistite da personale idoneo che possa suscitare particolari dinamiche educative capaci di sopperire a carenze familiari e sociali che abbiano prodotto non lievi contrasti tra il minore e i genitori, gli altri parenti, l'ambiente scolastico o la comunità originaria di territorio o di zona.

Debbono, inoltre, essere favoriti e promossi, secondo le necessità, centri o pensionati di quartiere o di zona, aventi la finalità di dare rapida soddisfazione ad esigenze preventive e di immediato intervento per quei minori che le famiglie, anche per

causa di forza maggiore, non possono tenere con sè per un tempo non trascurabile, ma non molto prolungato.

Deve essere stimolata la formazione e debbono essere concretamente sovvenuti gruppi quasi familiari o comunità plurifamiliari, consistenti in genitori disposti ad accogliere, insieme ai propri figli, ragazzi in difficoltà personali e familiari, aiutati in questo compito da educatori o assistenti sociali disposti, se necessario, a fare vita in comune con gli assistiti.

Deve essere programmata, nel complesso, una pluralità di strutture, non autoritarie nè segreganti, capaci di fornire aiuto assistenziale, materiale, educativo e morale, ai minori bisognosi, rispettandone la personalità, le esigenze di libertà e di collegamento fecondo con la comunità sociale.

Il ricovero in istituti di educazione pubblici e privati deve essere disposto solo come intervento eccezionale, anche per minori handicappati o ritenuti irregolari per condotta e carattere, da attuarsi solo quando non sia possibile altro rimedio.

Deve essere favorito, invece, tra le varie forme di intervento specifico, mediante aiuti economici e sostegno psico-pedagogico, l'affidamento familiare del minorenne, che sia privo, anche transitoriamente, di parenti in grado di assisterlo e di educarlo. L'affidamento deve essere fatto a coniugi, coppie o persone singole degne di fiducia che siano in grado di assicurare all'assistito affetto, comprensione e validi interventi educativi, sostituendosi per il tempo occorrente alla famiglia di origine.

Le legislazioni regionali debbono strutturare i servizi assistenziali in modo tale da potere utilmente collaborare con l'autorità giudiziaria, sia nella fase di inchiesta che in quella di esecuzione dei provvedimenti del giudice, mediante indagini medico-psico-sociologiche, pareri, informazioni, consulenze ed interventi ispettivi.

Spetta non solo alle autorità locali, ma anche agli organi della giustizia minorile operare affinchè la collaborazione con i servizi assistenziali sia costante.

Art. 44.

L'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 401. - (*Limiti di applicazione delle norme*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli i cui genitori si trovano nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento, nei casi nei quali occorre provvedere d'urgenza o non si possa disporre secondo le norme del capo III del precedente titolo VIII.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento e l'educazione, ovvero a quelli che sono gravemente trascurati nei bisogni materiali, educativi ed affettivi da coloro che dovrebbero a ciò provvedere ».

Art. 45.

L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 403. - (*Intervento delle autorità a favore dei minori*). — Quando il minore, anche temporaneamente, è moralmente o materialmente abbandonato, oppure allevato da persone prive di qualsiasi rapporto affettivo con lui che trascurino o non siano in grado di provvedere alla sua educazione, le persone e gli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o l'autorità di pubblica sicurezza segnalano immediatamente il fatto al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni, e provvedono a collocare il minore in luogo sicuro e ad adottare le altre provvidenze indilazionabili, sino a quando non abbia provveduto l'autorità giudiziaria.

Gli ufficiali dello stato civile e gli altri pubblici ufficiali, già esercenti una professione sanitaria e gli incaricati di altro pubblico servizio, che per ragione del loro ufficio o servizio vengono a conoscenza che un minore si trova nelle condizioni descritte nel precedente comma, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto agli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o alla autorità di pubblica sicurezza, salvo che

non abbiano immediatamente avvertito il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.

Chiunque ha l'obbligo di denunziare senza ritardo le situazioni di abbandono di minori dei sedici anni agli enti preposti all'assistenza all'infanzia o all'autorità di pubblica sicurezza o all'autorità giudiziaria. La violazione di tale obbligo è punita a norma dell'articolo 650 del codice penale.

Il giudice tutelare, ricevute le segnalazioni indicate nei precedenti commi, assunte immediatamente sommarie informazioni, provvede in via d'urgenza a convalidare o modificare le disposizioni assunte dagli organi assistenziali, trasmettendo subito dopo copia degli atti al tribunale per i minorenni per quanto di sua competenza ».

Art. 46.

L'articolo 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 404. - (*Affidamento familiare dei minori*). — I genitori o il genitore o, in loro assenza, i parenti tenuti all'allevamento di un minore, gli incaricati degli uffici o servizi pubblici preposti all'assistenza dell'infanzia, gli istituti pubblici o privati ove il minore è ricoverato possono chiedere al giudice tutelare di disporre che il minore sia posto in affidamento familiare presso due coniugi, o una coppia unita coniugalmente, o una persona di fiducia, che possono specificamente indicare, in tutti i casi nei quali l'affidamento familiare può giovare alla cura ed all'educazione del minore.

Il giudice tutelare, compiute le necessarie indagini, sentiti in ogni caso i genitori o gli altri prossimi congiunti del minore, il minore stesso se ha compiuto i dodici anni o se comunque è in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio, i rappresentanti degli uffici locali di assistenza all'infanzia e degli istituti di pubblica assistenza, svolti gli opportuni accertamenti sull'idoneità dell'affidatario o degli affidatari, se ravvisa che l'affidamento familiare è utile per il minore, lo dispone con decreto, non soggetto a reclamo, impartendo le opportune disposizioni concernenti l'assistenza morale e materiale del minore stesso ed i rapporti tra affidatari, minore, genitori e parenti dello stesso minore.

Il giudice tutelare trasmette poi gli atti al tribunale per i minorenni che, sentito il pubblico ministero, in camera di consiglio, con decreto può convalidare, modificare o revocare le misure adottate dal giudice tutelare, dopo aver integrate o rinnovate le indagini già compiute. I genitori ed i parenti del minore e gli uffici locali di assistenza all'infanzia possono inviare al tribunale per i minorenni osservazioni e note.

Il decreto pronunciato dal tribunale per i minorenni deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle persone ed agli uffici menzionati nei commi precedenti, che possono impugnarlo con ricorso per cassazione nelle forme, con gli effetti e nei termini indicati nell'articolo 314/15. La corte decide con decreto in camera di consiglio.

Il giudice tutelare provvede all'esecuzione dei decreti che dispongono l'affidamento familiare avvalendosi degli organi locali per l'assistenza all'infanzia. Può sempre modificare le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo e deve revocare l'affidamento familiare quando, venute a cessare le cause che lo avevano determinato, il minore può essere nuovamente e con pienezza di garanzie inserito nel suo ambiente familiare.

I provvedimenti innanzi menzionati sono soggetti a controllo e convalida da parte del tribunale per i minorenni. Si applicano il secondo ed il terzo comma di questo articolo.

L'affidamento familiare cessa di diritto quando viene disposto l'affidamento preadottivo, o quando il minore viene adottato o affiliato ».

Art. 47.

Dopo l'articolo 404 del codice civile, è inserito il seguente:

« Art. 404-*bis*. - (*Oneri, potestà e diritti dell'affidatario*). — L'affidatario o gli affidatari debbono soddisfare le necessità di assistenza morale e materiale del minore, provvedere alla sua educazione, curare che

egli non trascuri l'istruzione scolastica o professionale e favorire, tenuto conto delle disposizioni impartite dal giudice e della situazione concreta, i rapporti tra il minore, la sua famiglia di origine e l'ambiente sociale di provenienza. Il minore deve, di regola, convivere con l'affidatario.

L'affidatario, quando non è direttamente investito delle funzioni tutelari, esercita sul minore le funzioni inerenti alla potestà dei genitori, ma il legale rappresentante del minore ha il potere di vigilare sull'esercizio dell'affidamento e di riferire al giudice tutelare.

All'affidatario, che ne faccia richiesta, può essere concesso un sussidio per il mantenimento del minore. Il giudice tutelare può disporre che il sussidio sia versato dalle persone tenute agli alimenti che ne abbiano le possibilità economiche.

Si applica all'affidamento familiare il sesto comma dell'articolo 314/20-*bis* per quanto concerne le prestazioni mutualistiche e gli altri benefici ivi indicati.

L'affidatario o gli affidatari familiari, purchè ricorrano le altre condizioni stabilite dalla legge, hanno diritto di essere favoriti nell'affidamento preadottivo del minore ».

Art. 48.

Dopo l'articolo 404-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 404-*ter*. - (*Istanza di affiliazione*). — L'affidatario, gli affidatari familiari o uno di essi, decorsi tre anni dall'affidamento, semprechè il minore non sia stato dichiarato in stato di adottabilità, o, anche in quest'ultimo caso, quando dopo due anni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità non si è provveduto all'affidamento preadottivo, può chiedere al giudice tutelare che ha disposto l'affidamento familiare e che ne ha sorvegliato lo svolgimento di affiliare il minore.

Eguale facoltà spetta alla persona, ai coniugi, alla coppia convivente coniugalmente, che, di fatto, senza ragioni di lucro, hanno provveduto all'allevamento ed all'educazione del minore purchè sussistano le altre condizioni indicate nel precedente comma ed il minore nutra verso coloro che lo hanno allevato affetto filiale. In quest'ultimo caso l'istanza di affiliazione è proposta al giudice tutelare del luogo dove l'affiliando e gli affilianti abitualmente risiedono ».

Art. 49.

L'ultimo comma dell'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere trasmesso al tribunale per i minorenni e trovano applicazione le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 404. Il provvedimento stesso, divenuto definitivo, deve essere annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

Art. 50.

L'articolo 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 407. - (*Divieto di affiliazione*). — Non può essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste nei numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 350 ».

Art. 51.

L'articolo 410 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 410. - (*Revoca dell'affiliazione*). — L'affiliazione può essere revocata dal tribunale per i minorenni:

1) su richiesta del pubblico ministero, degli organi pubblici incaricati della vigilanza sull'affiliazione o della tutela dell'infanzia, ovvero anche d'ufficio, su rapporto del giudice tutelare, quando si verificano insuperabili contrasti tra minore ed affiliante, o sopravvengono gravi difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affiliante, o quando ricorrono altri gravi motivi;

2) su richiesta delle stesse persone o degli enti innanzi indicati o dello stesso affi-

liante, quando sopravviene l'assoluta impossibilità per l'affiliante di continuare a provvedere all'allevamento del minore o alla sua educazione;

3) su richiesta dell'affiliato che abbia compiuto il sedicesimo anno d'età, se sussistono giustificate ragioni.

Il tribunale, compiute le necessarie indagini, udito l'affiliante, l'affiliato che sia in grado di riferire i fatti, i genitori di questo, i rappresentanti degli organi pubblici indicati nel precedente numero 1), sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con decreto motivato, con il quale può dare i provvedimenti opportuni per l'allevamento e la cura del minore.

Ai fini delle impugnazioni, si applica il quarto comma dell'articolo 404.

Il provvedimento di revoca dell'affiliazione deve essere annotato a margine dell'atto di nascita del minore.

Nei casi preveduti nel numero 1) del primo comma, se ricorrono motivi di particolare urgenza, il giudice tutelare può emanare con decreto i provvedimenti temporanei per la cura e l'educazione del minore. Le disposizioni date dal giudice tutelare debbono essere immediatamente comunicate al tribunale per i minorenni che può convalidarle, modificarle o revocarle ».

Art. 52.

Il secondo comma dell'articolo 411 del codice civile è abrogato.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti:

« Il procedimento per l'estinzione dell'affiliazione è regolato dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 404, in quanto compatibili.

Il provvedimento definitivo con il quale si dichiara estinta l'affiliazione è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

Art. 53.

L'articolo 412 del codice civile è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE n. 306

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CIPELLINI ED ALTRI

TITOLO I

SERVIZI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE E FAMILIARE E SOSTITUTIVI DELLA CONVIVENZA FAMILIARE

Art. 1.

(Diritto del minore a vivere nella propria famiglia)

La Repubblica garantisce il diritto del minore ad una crescita adeguata alle sue esigenze e, in particolare, a vivere nell'ambito della propria famiglia, mediante interventi di sostegno atti a consentire ai genitori l'assolvimento del loro dovere di allevare, istruire ed educare i figli.

Art. 2.

(Servizi di sostegno individuale e familiare)

Per la realizzazione della finalità di cui all'articolo 1 è compito degli enti locali, nell'ambito dei servizi previsti dalla legge di riforma dell'assistenza, predisporre interventi per il sostegno individuale e familiare ed in particolare:

a) interventi di servizio sociale di tipo professionale, da realizzarsi anche attraverso prestazioni domiciliari;

b) interventi di assistenza domiciliare di aiuto domestico ed infermieristico;

c) particolari agevolazioni per l'utilizzo degli asili nido, delle strutture prescolastiche e scolastiche a tempo pieno, dei centri di vacanza, e delle altre strutture del tempo libero esistenti sul territorio;

d) interventi di sostegno economico a carattere temporaneo, commisurati alle effettive esigenze del singolo e della famiglia, secondo parametri prefissati.

Gli enti locali curano l'adeguata informazione dei genitori sugli strumenti di assistenza a loro disposizione e sulla conseguenza del mancato riconoscimento e dell'abbandono, con particolare attenzione alle partorienti, collegandosi con i servizi delle strutture sanitarie.

Per ente locale, nella presente legge, si debbono intendere i comuni singoli o associati, le comunità montane e gli organi del decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 3.

(Servizi sostitutivi della convivenza familiare)

Per tutti i casi in cui non sia comunque possibile assicurare al minore una regolare convivenza nella famiglia di origine, l'ente locale predispone servizi idonei ad una adeguata assistenza.

In particolare, istituisce:

a) centri di ospitalità destinati ad accogliere, per periodi particolarmente brevi, minori ed eventualmente anche i genitori che siano temporaneamente privi di alloggio idoneo, ovvero il genitore che abbia comunque ritenuto opportuno allontanare sè ed il minore dalla residenza familiare;

b) comunità-alloggio, destinato ad accogliere i minori, di norma in numero non superiore a 10, ed a provvedere temporaneamente anche alla loro educazione, attraverso personale professionalmente qualificato, utilizzando i servizi scolastici e sociali del territorio;

cura:

1) l'affidamento del minore ad una coppia od a persona singola, quando per ragioni di età, di salute ovvero per la durata in prospettiva dell'allontanamento dalla famiglia, questa soluzione appaia la più conveniente per il minore stesso;

2) in via eccezionale il ricovero del minore in un istituto assistenziale od educativo, quando non sia possibile altrimenti far fronte alle sue esigenze.

Art. 4.

(*Modalità di esecuzione degli interventi sostitutivi della convivenza familiare*)

L'ospitalità in comunità-alloggio, in istituto assistenziale od educativo, e l'affidamento devono essere consentiti dai genitori o dal genitore esercente la potestà, sentito se del caso anche il minore.

In mancanza di consenso l'ente locale può rivolgersi al giudice tutelare perchè provveda ai sensi dell'articolo 333 del codice civile.

L'ente locale, tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori, deve scegliere gli affidatari, la comunità alloggio, l'istituto assistenziale od educativo entro un ambito territoriale che consenta ai genitori stessi di visitare i figli e vigilare sul trattamento e l'educazione loro impartita.

Eguale compito di vigilanza spetta all'ente locale, che può dare specifiche prescrizioni, nell'esclusivo interesse del minore.

L'ente locale deve curare in modo particolare la conservazione dei rapporti affettivi tra il minore e la famiglia di origine ed adoperarsi per la rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento.

Art. 5.

(*Effetti dell'affidamento e del ricovero*)

L'affidamento o il ricovero del minore non priva i genitori della potestà, nè determina la cessazione degli assegni familiari, dell'assistenza mutualistica e di ogni altra prestazione dovuta al lavoratore per i figli a carico.

In caso di affidamento il genitore deve tuttavia versare gli assegni percepiti per il figlio all'affidatario per tutta la durata dell'affidamento.

Ove non provveda, il giudice tutelare, a richiesta dell'ente locale o dell'affidatario, dispone che gli assegni vengano versati direttamente all'affidatario stesso.

Ove i genitori non godano delle prestazioni previdenziali, il minore è considerato a tutti gli effetti a carico dell'affidatario.

L'affidatario ha diritto agli interventi previsti dall'articolo 2, ove ne ricorranno le circostanze.

Art. 6.

(*Obblighi dell'affidatario*)

L'affidatario non può tenere presso di sè in affidamento più di due minori, salvo il caso in cui essi appartengano alla medesima famiglia.

L'affidatario deve convivere con il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile ed osservando le eventuali prescrizioni dell'ente locale e del giudice tutelare, ove sia intervenuto.

TITOLO II

ADOZIONE

Art. 7.

(*Presupposti per l'adozione*)

L'adozione può essere pronunciata solo nei confronti dei minori degli anni 18.

Se il minore che abbia compiuto gli anni 12 si oppone all'adozione, questa non può essere dichiarata se non in caso di grave immaturità psichica del minore stesso.

Fuori dei casi di cui al successivo articolo 10, si può procedere all'adozione solo previa dichiarazione dello stato di adottabilità.

Art. 8.

(*Denuncia della situazione di abbandono*)

Chiunque ha facoltà di segnalare all'ente locale situazioni di abbandono di minori.

I pubblici ufficiali, nonchè gli organi scolastici, devono riferire al più presto all'En-

te locale sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente all'ente locale in cui l'istituzione ha sede o al tribunale per i minorenni territorialmente competente l'elenco dei minori ricoverati.

L'omissione dell'invio degli elenchi ovvero le informazioni false circa i rapporti del minore con i familiari costituisce reato punibile rispettivamente ai sensi degli articoli 328 e 479 del codice penale.

L'ente locale accerta se sussiste lo stato di abbandono, ne verifica la causa e si adopera per rimuoverla mediante gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Ove l'ente locale constati l'inapplicabilità o la non idoneità degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, segnala il caso al tribunale per minorenni per i provvedimenti di cui al presente titolo, fornendo tutti gli elementi raccolti.

Art. 9.

(*Presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità*)

Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità dei minori di cui non risulti la paternità e la maternità, ovvero di quelli che risultino privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori legittimi o naturali riconosciuti o dichiarati, purchè la mancanza di assistenza non abbia carattere transitorio.

Di norma deve ritenersi di carattere transitorio la mancanza di assistenza da parte dei genitori, che dipenda da particolari condizioni, economiche, sociali ed occupazionali, da malattia o da reclusione.

La dichiarazione dello stato di adottabilità non può essere pronunciata prima che siano trascorsi tre mesi dal parto.

Art. 10.

(*Pronuncia dell'adozione senza dichiarazione dello stato di adottabilità*)

Il tribunale per i minorenni fa luogo alla pronuncia dell'adozione di cui al successivo articolo 29, senza dichiarare lo stato di adottabilità:

1) quando il minore, mancando dell'assistenza dei genitori ovvero essendo orfano di questi, conviva con parenti entro il 3° grado che intendano stabilmente occuparsene ed appaiano idonei a provvedere adeguatamente al suo mantenimento, educazione ed istruzione. In questo caso l'adozione può essere pronunciata nei confronti del solo parente richiedente ovvero anche del suo coniuge, qualora la domanda sia stata presentata congiuntamente;

2) quando il minore sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, ovvero, pur essendo figlio legittimo, o naturale riconosciuto o dichiarato da entrambi, risulti abbandonato da uno solo di essi. In questo caso, purchè il genitore che provvede al minore sia consenziente, può essere pronunciata l'adozione a favore di chi convive stabilmente con il genitore stesso ed abbia i requisiti di cui alla presente legge;

3) quando il minore sia straniero e ricorrano le circostanze di cui al successivo articolo 32.

Il tribunale per i minorenni deve effettuare in ogni caso, prima della emissione del decreto di cui all'articolo 19, le opportune indagini di cui agli articoli 12 e 26.

Nei casi previsti dal presente articolo il decreto di adozione è emesso senza previo affidamento preadottivo.

Art. 11.

(*Affidamento a scopo adottivo senza autorizzazione dell'ente locale o del tribunale dei minorenni: sanzioni*)

Chiunque istighi un genitore ad affidare a scopo adottivo, senza autorizzazione dell'en-

te locale o del tribunale per minorenni, un minore a privati o svolga comunque opera di mediazione al fine di realizzare tale affidamento è punito con la pena fino a due anni.

Se l'affidamento è realizzato, la stessa pena si applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.

La pena è aumentata per gli esercenti la professione sanitaria o forense, per i notai, per gli operatori e gli amministratori degli organismi appartenenti agli enti di assistenza pubblica o privata, quando abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12.

(*Accertamenti sulla situazione di abbandono*)

Il tribunale per i minorenni, acquisita l'informativa di cui all'articolo 8, dispone d'urgenza ulteriori approfonditi accertamenti, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale, sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, sulla situazione psicologica e sui rapporti con i genitori.

Nel corso della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità devono essere in ogni caso sentiti il minore, se in grado di esprimersi, il rappresentante dell'istituto ove è ricoverato il minore, il servizio o la persona cui eventualmente lo stesso è affidato, il tutore ove esista ed i servizi specialistici che abbiano seguito il minore.

Art. 13.

(*Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori non riconosciuti*)

Quando dalla informativa e dalle indagini di cui all'articolo precedente si venga a conoscenza del genitore o dei genitori del minore che dall'atto di nascita risulti figlio naturale, non riconosciuto nè dichiarato, il presidente del tribunale per i minorenni sospende la dichiarazione dello stato di adottabilità e convoca i genitori naturali dinanzi a sè, con l'assistenza di un legale, dandone contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini ed a quello di residenza dei genitori, se diverso.

All'udienza di comparizione il tribunale per i minorenni fissa al genitore o ai genitori un termine di tre mesi perchè provvedano a riconoscere il minore, informandoli delle conseguenze del mancato riconoscimento.

Nella medesima udienza ed in vista del riconoscimento, il tribunale per i minorenni può impartire ai genitori prescrizioni idonee a garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età di uno dei genitori la dichiarazione è sospesa fino a tre mesi dal raggiungimento del sedicesimo anno di età del medesimo genitore.

Art. 14.

(*Dichiarazioni dello stato di adottabilità di minori con genitori conosciuti ed esistenti*)

Quando dalle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12 consta che il minore in stato di abbandono abbia genitori legittimi o naturali ovvero parenti entro il 3° grado conosciuti e viventi, il presidente del tribunale per i minorenni convoca i genitori o i parenti entro il terzo grado innanzi a sè, con l'assistenza di un legale, dandone contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini ed a quello di residenza delle persone convocate, se diverso.

Udite le dichiarazioni dei genitori e dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato impartisce con decreto ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti, almeno mensili, da eseguirsi a cura dell'ente locale. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono e deve contenere, a

pena di nullità, l'indicazione delle conseguenze del mancato adempimento delle prescrizioni impartite e degli effetti della dichiararazione dello stato di adottabilità.

Qualora le condizioni lo richiedano, il presidente del tribunale per i minorenni invita il pubblico ministero a promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.

Art. 15.

(*Convocazione dei genitori o parenti con residenza fuori distretto ovvero con residenza sconosciuta*)

Nel caso in cui i genitori o i parenti da convocare ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 risiedano fuori dal distretto del tribunale per i minorenni, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Qualora non risulti alcuna residenza, il giudice dispone le necessarie ricerche e, se queste risultano negative, emette decreto di irreperibilità ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria.

Art. 16.

(*Risultanze della convocazione dei genitori e dei parenti*)

Qualora i genitori o i parenti convocati ai sensi degli articoli precedenti non si siano presentati senza giustificato motivo neppure alla seconda convocazione, ovvero quando dall'audizione dei medesimi sia risultato il persistere dello stato di abbandono e sia altresì risultata la mancanza di volontà ad ovviarvi, ovvero, infine, quando le prescrizioni impartite non siano state in alcun modo adempiute senza giustificato motivo, il tribunale per i minorenni provvede ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 17.

(*Sospensione del procedimento di stato di adottabilità*)

Il presidente del tribunale per i minorenni può, in qualunque momento prima della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ordinare la sospensione del procedimento quando risulti opportuno nell'interesse del minore.

La sospensione deve essere comunicata all'ente locale che si è occupato del minore, con l'invito a seguire la situazione e ad adoperarsi per una rapida soluzione della stessa.

Trascorsi tre mesi dal provvedimento di sospensione, l'ente locale deve riferire al tribunale per i minorenni che provvede per la prosecuzione del procedimento, ovvero ne ordina l'archiviazione.

Art. 18.

(*Decreto di archiviazione*)

Qualora non ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, o questo appaia contrario agli interessi del minore, il tribunale per i minorenni ordina l'archiviazione del caso.

Il decreto di archiviazione non è soggetto a reclamo.

Art. 19.

(*Decreto di adottabilità*)

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove la situazione di abbandono risulti definitiva, la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con decreto motivato, udito il pubblico ministero.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, al tutore ove esista, ai parenti sentiti nel corso della procedura, agli enti locali interessati, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di impugnazione nei successivi 30 giorni.

Contestualmente alla dichiarazione di adottabilità è sospesa la potestà genitoriale. Il tribunale per i minorenni provvede alla nomina di un tutore ed emette gli altri provvedimenti necessari nell'interesse del minore.

Art. 20.

(*Impugnazione del decreto che dichiara lo stato di adottabilità*)

Il decreto che dichiara lo stato di adottabilità può essere impugnato con ricorso innanzi alla sezione specializzata per i minorenni presso la corte d'appello territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento oppure entro 40 giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

L'impugnazione può essere proposta dalle persone indicate nell'articolo precedente.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di impugnazione.

Art. 21.

(*Giudizio sull'impugnazione*)

Il presidente della sezione specializzata per i minorenni presso la corte d'appello, entro 5 giorni dalla data di deposito del ricorso di cui all'articolo precedente, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione entro 60 giorni.

Il presidente della sezione specializzata per i minorenni dispone immediatamente la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed alle altre persone indicate nel precedente articolo 19.

All'udienza fissata la sezione specializzata per i minorenni presso la Corte d'appello sente il ricorrente, le persone convocate nonchè quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamento dando lettura del dispositivo della sentenza.

La sentenza d'appello è impugnabile con ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.

Art. 22.

(*Trascrizione del provvedimento che dichiara la stato di adottabilità*)

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità esso è trascritto immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro.

Successivamente alla trascrizione non sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

Art. 23.

(*Decadenza della potestà genitoriale*)

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità decade la potestà dei genitori.

Art. 24.

(*Cessazione dello stato di adottabilità*)

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia che fa luogo all'adozione o con il raggiungimento della maggiore età.

Art. 25.

(*Domanda di adozione*)

L'adozione di minori in stato di adottabilità può essere richiesta al tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la residenza, da chiunque, purchè cittadino italiano, abbia raggiunto la maggiore età e non abbia superato gli anni 50, e provi inoltre di essere in grado di adempiere compiutamento agli obblighi previsti dall'articolo 147 del codice civile.

Sono ammesse più domande a diversi tribunali purchè si dia comunicazione di tutte le altre.

Il richiedente può indicare specificamente il minore od i minori che intende adottare.

Nel caso di coppie il presupposto per la presentazione congiunta della domanda è inoltre la convivenza da almeno tre anni.

Nel caso di persona legalmente coniugata e convivente è necessario l'assenso del coniuge.

Art. 26.

(*Accertamento sull'idoneità dell'adottante*)

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, dispone una approfondita indagine, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale del luogo di residenza del richiedente, per accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente ed in particolare per conoscere le motivazioni che sono alla base della richiesta di adozione, le condizioni psicofisiche del richiedente e la sua idoneità a mantenere, educare ed istruire un minore.

Il presidente del tribunale per i minorenni, qualora lo ritenga opportuno, può sentire i figli legittimi, naturali riconosciuti o dichiarati ed adottivi del richiedente, se conviventi.

Art. 27.

(*Affidamento preadottivo*)

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni, esaminate le risultanze delle indagini di cui al precedente articolo, sentiti i servizi sociali dell'ente locale che hanno seguìto il minore e quelli del comune di residenza del richiedente, valutate comparativamente le domande esclusivamente in relazione ai bisogni del minore e tenuto conto prioritariamente di eventuali rapporti affettivi preesistenti tra il minore ed altro nucleo familiare, dispone con decreto l'affidamento preadottivo, a favore del richiedente o della coppia di richiedenti che appaiano più idonei a provvedervi, e ne determina le modalità.

Il minore non può comunque essere affidato a chi ha con lo stesso una differenza di età inferiore ai diciotto anni e superiore ai quarantacinque.

Il decreto che dispone l'affidamento preadottivo non è soggetto ad impugnazione e deve essere trascritto entro tre giorni nel registro di cui al precedente articolo 22, a cura del cancelliere.

Art. 28.

(*Revoca dell'affidamento preadottivo*)

L'ente locale di residenza dell'affidatario o degli affidatari vigila sull'andamento dell'affidamento preadottivo.

In caso di gravi difficoltà di ambientamento del minore presso l'affidatario, o comunque qualora l'affidamento non risponda all'interesse del minore, ovvero quando l'affidatario o gli affidatari dichiarino di recedere dalla domanda di adozione, l'ente locale riferisce immediatamente al tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, l'ente locale, l'affidatario o gli affidatari, il tutore, provvede con decreto alla revoca dell'affidamento preadottivo e dispone i provvedimenti del caso in relazione agli interessi del minore.

Il decreto con cui è disposta la revoca è impugnabile innanzi alla sezione per i minorenni presso la corte d'appello entro 30 giorni dalla pronuncia. L'impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento.

Art. 29.

(*Pronuncia sull'adozione*)

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentito l'affidatario o gli affidatari, il minore se in grado di esprimersi, il pubblico ministero, il tutore, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento preadottivo, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla presente legge, provvede con decreto, in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non far luogo all'adozione.

Il decreto è comunicato a cura del cancelliere del tribunale a tutti i soggetti che sono stati sentiti ai sensi del comma precedente.

Art. 30.

(*Impugnativa del decreto di adozione*)

L'affidatario o gli affidatari, il pubblico ministero, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento preadottivo, il tutore

possono impugnare con ricorso il decreto di cui al precedente articolo innanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Si applicano al giudizio di impugnazione le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

Contro la sentenza della sezione per i minorenni presso la corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione di cui all'articolo 33.

Art. 31.

(*Effetti dell'adozione*)

Per effetto del provvedimento definitivo che stabilisce l'adozione di un minore, questo acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti, di cui assume il cognome.

L'adozione elimina qualsiasi rapporto giuridico di parentela del minore adottato con la famiglia o con i parenti di origine, salvi i divieti matrimoniali, e crea vincoli di parentela a tutti gli effetti giuridici con la famiglia dell'adottante.

Nel caso che gli adottanti siano una coppia non coniugata, il minore assume a scelta della coppia stessa il cognome dell'uomo o della donna.

Art. 32.

(*Adozione di minori stranieri*)

L'adozione di minori stranieri è regolata dalle norme di cui alla presente legge ad eccezione di quelle concernenti la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il tribunale per i minorenni di residenza del richiedente o dei richiedenti, accertata la regolarità del documento comprovante che il minore è stato loro affidato dalla competente autorità straniera a scopo di adozione, fa luogo alla pronuncia dell'adozione di cui al precedente articolo 29.

Art. 33.

(*Trascrizioni e certificati anagrafici*)

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo tale annotazione provvederà a redigere un nuovo atto di nascita del minore, in conformità al nuovo stato di figlio legittimo, sostitutivo dell'originale.

L'atto originale di nascita dovrà essere occultato mediante apposizione di sopraffoglio assicurato con idonei sigilli.

Esso potrà essere consultato solo in forza di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il nuovo atto di nascita contenente gli estremi numerici dell'atto originale sarà inserito nell'apposito registro dell'anno di nascita del minore.

Qualunque attestazione e certificazione relativa all'adottato deve essere compiuta solo sulla base del nuovo atto di nascita, salvo formale provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 34.

(*Informazioni relative al minore adottato; sanzioni*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che fornisca notizie atte a rivelare il nuovo stato di figlio legittimo conseguito a seguito di adozione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad un milione di lire.

Art. 35.

(*Gratuità delle procedure giudiziali e amministrative*)

Tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi all'adozione sono esenti, senza limiti di competenza, dalla tassa di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Art. 36.

(*Abrogazione delle norme del codice civile incompatibili*)

Il titolo VIII del primo libro del codice civile è abrogato.

Le norme previste dal titolo XI del primo libro del codice civile restano in vigore solo per le affiliazioni pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(*Patrocinio a spese dello Stato*)

Nel caso della procedura di adottabilità di cui al titolo II della presente legge, i genitori, i parenti ed il tutore del minore possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il presidente del tribunale per i minorenni, su richiesta anche verbale dell'interessato, nomina un difensore iscritto negli albi degli avvocati e procuratori del distretto della corte d'appello in cui il tribunale per i minorenni ha sede.

Art. 38.

(*Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*)

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale durante l'intera procedura prevista nel titolo II della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Gli onorari per le prestazioni di cui al primo comma sono ridotti alla metà.

DISEGNO DI LEGGE n. 1212

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COCO ED ALTRI

Art. 1.

Quando a causa di gravi calamità vi sono minori degli anni 8 rimasti orfani o comunque in istato di abbandono, i prefetti delle province interessate compilano sollecitamente un elenco di tali minori e lo inviano, senza alcune formalità, con uno o più atti, al presidente del tribunale per i minorenni competente per territorio ai sensi dell'articolo 314/4 del codice civile, con tutte le informazioni, se già ne dispongono, sulle condizioni dei minori elencati.

Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto tale elenco e le eventuali informazioni, procede a sua volta rapidamente agli accertamenti necessari per giudicare sulla situazione di abbandono.

Art. 2.

I presidenti dei tribunali per i minorenni di qualunque distretto della Repubblica, i quali ricevono, da parte di coppie residenti nel loro distretto, domande di adozioni speciali per i minori indicati nel precedente articolo, procedono, previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 314/2 del codice civile, alla compilazione di un elenco dei richiedenti, indicando quelli che danno migliori garanzie di possedere tali requisiti e ne inviano copia ai presidenti dei tribunali per i minorenni competenti per territorio nei luoghi colpiti da calamità.

Art. 3.

Il presidente del tribunale per i minorenni competente per territorio nei luoghi colpiti da calamità, appena ricevuti gli elenchi indicati nei precedenti articoli 1 e 2 ed utilizzando ogni altra informativa in suo possesso, dopo l'esame comparativo di tutte le richieste di adozione pervenute al suo ufficio ai sensi del precedente articolo 2, adotta nell'interesse di ciascun minore i provvedimenti temporanei ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 314/6, comma secondo, del codice civile.

In tale fase, il presidente del tribunale per i minorenni può, senza alcuna formalità, anche a mezzo del telefono e di intesa con il presidente del tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono le coppie richiedenti, assumere tutte le informazioni necessarie per la sollecita sistemazione dei minori e per assicurare l'esecuzione dei suoi provvedimenti.

Art. 4.

Nel caso di affidamento anche temporaneo di minori, ai sensi della presente legge, a coppia di coniugi residenti in altro distretto il presidente del tribunale, che dispone l'affidamento, trasmette gli atti al presidente del tribunale competente del distretto in cui risiede la coppia a cui il minore è stato affidato.

In deroga alle disposizioni sulla competenza per territorio, il tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede la coppia a cui il minore è stato affidato è competente per tutti i successivi atti del procedimento di adozione speciale.

DISEGNO DI LEGGE n. 1276

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BAUSI ED ALTRI

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 314-2 del codice civile le parole: « da almeno cinque anni » sono sostituite con le altre: « da almeno tre anni ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 314-2 del codice civile le parole: « di almeno venti » sono sostituite con le altre: « di almeno diciotto ».

Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 314-4 del codice civile le parole: « di età inferiore agli anni otto » sono sostituite con le altre: « di età non superiore agli anni diciotto ».

Art. 4.

Al terzo comma dell'articolo 314-4 del codice civile la parola: « ottavo » è sostituita con l'altra: « diciottesimo ».

Art. 5.

All'articolo 314-5 del codice civile le parole: « di minori di anni otto » sono sostituite con le altre: « di minori di anni diciotto ».

Art. 6.

L'articolo 314-9 del codice civile è soppresso.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 314-10 del codice civile è soppresso.

Art. 8.

All'articolo 314-17 del codice civile la parola: « ottavo » è sostituita con l'altra: « diciottesimo ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1312

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Dell'adozione ordinaria e dei suoi effetti ».

Art. 2.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291. - *Condizioni.* — L'adozione ordinaria è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trenta e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto il ventiseiesimo anno e se supera di almeno sedici anni l'età dell'adottando.

Se l'adottando è minorenne, l'adozione ordinaria può essere autorizzata, nell'esclusivo interesse del minore, solo nei casi in cui essa in concreto si presenti più vantaggiosa per l'adottando rispetto all'adozione legittimante, oppure sia l'unica possibile. ».

Art. 3.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296 - *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i sedici anni.

Se l'adottando non ha compiuto i sedici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore agli anni dodici può, se opportuno, essere sentito ».

Art. 4.

Dopo il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Se il minore è stato adottato da due coniugi, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi ».

Art. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 306 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, pronuncia sentenza.

Inoltre, il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche l'adottato di età inferiore agli anni dodici, può dare i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni ».

Art. 6.

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307. - *Revoca per indegnità dell'adottante.* — Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato, o, se questi è minore, su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia

compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche l'adottato di età inferiore agli anni dodici, può dare i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Art. 7.

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle forme dell'adozione ordinaria ».

Art. 8.

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 311. - *Manifestazione del consenso.* — Il consenso dell'adottante o dell'adottando che ha compiuto i sedici anni o del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale competente a pronunciarsi sulla adozione.

Competente è il tribunale ordinario nel cui circondario ha la residenza l'adottante; se l'adottando è minorenne la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il minore.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ».

Art. 9.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312. - *Accertamenti del tribunale.* — Il tribunale, assunte le opportune informazioni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica:

1) se tutte le condizioni di legge sono state adempiute;

2) se colui che vuole adottare ha buona fama;

3) se l'adozione conviene all'adottando.

Se l'adottando è minorenne, il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi a cura di persone esperte o di istituti specializzati, sull'adottante, sul minore e su la di lui famiglia, nonchè effettua le valutazioni di cui al capoverso dell'articolo 291.

L'indagine dovrà riguardare in particolare i seguenti elementi:

a) la personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la situazione del suo ambiente familiare, nonchè l'attitudine ad allevare il minore;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la reciproca compatibilità tra il minore e l'adottante;

d) la personalità e la salute del minore;

e) se del caso, la religione dell'adottante e la religione del minore ».

Art. 10.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313. - *Provvedimento del tribunale e impugnazione.* — Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, con decreto motivato provvede sull'adozione ordinaria decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando se maggiorenne ovvero il suo legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

Art. 11.

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione da parte del cancelliere del giudice della impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Parimenti deve essere trascritta e annotata la sentenza di revoca dell'adozione, passata in giudicato ».

Art. 12.

L'intitolazione del capo III del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Dell'adozione legittimante ».

Art. 13.

L'articolo 314-2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-2. — *Requisiti degli adottanti.* — L'adozione legittimante è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto, e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando ».

Art. 14.

L'articolo 314-3 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-3. - *Requisiti degli adottandi.* — L'adozione legittimante è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni con atto singolo o con più atti successivi ».

Art. 15.

L'articolo 314-4 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-4. - *Condizioni per lo stato di adottabilità.* — Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età privi di assistenza materiale e morale, indispensabile per un adeguato sviluppo psico-fisico, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Non sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, se la mancanza di assistenza è dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi procedenti, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia ovvero affidati a persone di fiducia nei casi previsti dalla legge.

Il minore che ha compiuto gli anni sedici non può essere dichiarato in stato di adottabilità se non presta personalmente il suo consenso. Detto consenso deve essere manifestato anche quando il minore compie l'età sopra indicata nel corso delle successive fasi del procedimento, e comunque egli può revocare il consenso dato sino alla pronuncia definitiva sull'adozione legittimante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore agli anni dodici può, se opportuno, essere sentito ».

Art. 16.

L'articolo 314-5 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-5. - *Denuncia della situazione di abbandono.* — Chiunque, oltre ai casi in cui

per legge sia obbligatorio darne notizia, ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età; l'autorità pubblica può d'ufficio svolgere gli accertamenti del caso.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza dell'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti con indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti tra il minore e la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti di cui al comma precedente. Ed inoltre può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accolga stabilmente nella propria abitazione un minore, per un periodo non inferiore a sei mesi, deve darne alla scadenza segnalazione al giudice tutelare che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a terzi non parenti entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 ».

Art. 17.

L'articolo 314-6 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-6. - *Accertamenti sulla situazione di abbandono.* — Il tribunale per i minorenni, appena ricevute le informative di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, se del caso, la sospensione della potestà del genitore sul figlio e la nomina di un tutore provvisorio, nonchè l'affidamento temporaneo del minore a persona di fiducia.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.

Il tribunale provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori ed il minore che ha compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero e ai genitori ».

Art. 18.

L'articolo 314-7 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-7. - *Adottabilità dei minori non riconosciuti o con genitori deceduti* ». Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori legittimi del minore e non risultano esistenti parenti tenuti agli alimenti, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Nel caso in cui non risulta l'esistenza di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti e trascorsi tre mesi dalla nascita, provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Qualora il presunto genitore naturale chieda al tribunale per i minorenni un congruo termine per provvedere al riconoscimento, il provvedimento di adottabilità può essere rinviato sino al dodicesimo mese di vita del minore, semprechè nel frattempo questo ultimo sia assistito dal genitore naturale o dai parenti tenuti a provvedervi. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, il provvedimento di adottabilità può essere rinviato sino a sei mesi dopo il raggiungimento dei sedici anni del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 314-8 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori e dei parenti tenuti agli alimenti, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato ».

Art. 20.

L'articolo 314-9 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-9. - *Convocazione dei genitori e parenti.* — Nel caso in cui i genitori ed i parenti tenuti agli alimenti risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile previe nuove ricerche tramite la polizia giudiziaria ».

Art. 21.

I commi secondo e terzo dell'articolo 314-11 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici. Il minore, che ha raggiunto gli anni sedici, deve manifestare il suo consenso.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e termini di cui all'articolo 314-13 ».

Art. 22.

L'articolo 314-12 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-12. - *Provvedimento negativo sullo stato di adottabilità.* — Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, lo dichiara con decreto motivato.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 314-11 ».

Art. 23.

L'articolo 314-13 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-13. - *Impugnazione del decreto circa lo stato di adottabilità.* — Il pubblico ministero, i genitori, i parenti tenuti agli alimenti, il tutore possono impugnare il de-

creto del tribunale, entro trenta giorni dalla notificazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato.

La corte di appello, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate negli articoli 314-8 e 314-11 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, pronuncia sul reclamo.

Avverso il decreto della corte di appello, è ammesso entro trenta giorni ricorso per cassazione per violazione di legge ».

Art. 24.

L'articolo 314-14 del codice civile è abrogato.

Art. 25.

Il capoverso dell'articolo 314-15 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 314-16 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-16. - *Sospensione della potestà sui figli.* — Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà sui figli ».

Art. 27.

L'articolo 314-17 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-17. - *Cessazione dello stato di adottabilità.* — Lo stato di adottabilità cessa per adozione anche ordinaria del minore, per affiliazione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Cessa, altresì, quando il minore, compiuto il sedicesimo anno di età, non presta il consenso alla dichiarazione di stato di adottabilità ovvero revoca il consenso in precedenza prestato. Il tribunale per i minorenni provvede d'ufficio in camera di consiglio, udito il pubblico ministero, con decreto motivato; adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 314-6.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori, al tutore; si applica l'articolo 314-13.

Il decreto che dispone la cessazione dello stato di adottabilità, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 314-15 ».

Art. 28.

L'articolo 314-18 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-18. - *Revoca dello stato di adottabilità.* — Lo stato di adottabilità cessa, altresì, per revoca nell'interesse del minore.

Nel caso in cui non sia avvenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni di ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori o del tutore.

Nel caso, invece, sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni solo ad istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, sentiti i genitori, gli affidatari ed il pubblico ministero, e, ove occorra, le persone indicate negli articoli 314-8 e 314-11 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo 314-17 ».

Art. 29.

L'articolo 314-19 del codice civile è abrogato.

Art. 30.

L'articolo 314-20 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-20. - (*Affidamento preadottivo*). — La domanda per adottare con adozione legittimante un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione del minore che i richiedenti intendono adottare. Comunque, non può essere richiesto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di abbandono, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il tribunale per i minorenni accerta previamente i requisiti di cui all'articolo 314-2 e se trattasi di più domande concernenti il medesimo minore le esamina comparativamente nell'interesse preminente del minore.

Dispone al riguardo l'esecuzione di adeguate indagini, da effettuarsi a cura di persone esperte o di istituti specializzati sugli adottanti e sul minore; si applica l'ultimo comma dell'articolo 312.

Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sente il pubblico ministero, ove esistano gli ascendenti degli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici; e, quindi, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone con decreto motivato l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia raggiunto gli anni sedici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Qualora siano state proposte una o più domande concernenti un minore determinato, e nessuna di esse sia meritevole di accoglimento, il tribunale le respinge espressamente con decreto motivato.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al tutore, a tutti coloro che hanno proposto domanda di affidamento preadottivo con menzione del minore interessato al provvedimento.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 314-15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati ».

Art. 31.

Al primo comma dell'articolo 314-21 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero e i presentatori della domanda di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, gli affidatari, il tutore, il rappresentante degli istituti o delle persone incaricate della vigilanza e deve procedersi ad ogni opportuno accertamento e indagine.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai presentatori della domanda di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 314-15.

In caso di disposta revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 314-6 ».

Art. 32.

L'articolo 314-22 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-22. - *Impugnative dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo.* — Il pubblico ministero, il tutore, i presentatori della domanda di adozione legittimante o dell'istanza di revoca possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro

trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato.

La corte di appello, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 314-21 ed effettuati ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide sul reclamo ».

Art. 33.

L'articolo 314-23 del codice civile è abrogato.

Art. 34.

L'articolo 314-24 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-24. - *Dichiarazione di adozione legittimante.* — Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, il pubblico ministero e le persone o i rappresentanti degli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonchè il tutore ed acquisito il parere del giudice tutelare che abbia svolto attività di vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sulla adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni sedici deve manifestare espresso consenso alla declaratoria di adozione legittimante nei confronti della coppia prescelta.

Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata, ove la proroga non contrasti con l'interesse del minore.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a due anni ed esso può essere prorogato, nei casi di cui al secondo comma, sino a diciotto mesi. Se i discendenti hanno superato gli anni quattordici debbono essere sentiti.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, la adozione, nell'interesse del minore, può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi i coniugi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Il decreto che decide sull'adozione legittimante è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti e al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo, ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 314-6 ».

Art. 35.

L'articolo 314-25 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-25. - *Impugnativa del decreto relativo all'adozione legittimante.* — Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione legittimante, entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato.

La corte di appello, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 314-24, comma primo, ed effettuati ogni altro accertamento e indagine opportuni, pronuncia sul reclamo.

Avverso il decreto della corte di appello, è ammesso, entro trenta giorni, ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione legittimante, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 314-15, e comunicato all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita

dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni ».

Art. 36.

L'articolo 314-26 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-26. - *Effetti dell'adozione legittimante.* — Per effetto dell'adozione legittimante l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Con l'adozione legittimante cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

Art. 37.

L'articolo 314-28 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-28. - *Segreto sull'origine dell'adottato.* — Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314-25.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione legittimante, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria ».

Art. 38.

Dopo l'articolo 314-28 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 314-29. - *Comparizione delle parti ed assistenza del difensore nel procedimento in camera di consiglio.* — Le parti sono legittimate a comparire e ad agire personalmente nei procedimenti in camera di consiglio previsti nel presente titolo.

Esse possono farsi assistere da un difensore ».

Art. 39.

Dopo l'articolo 314-29 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 314-30. - *Estensione degli effetti dell'adozione legittimante all'adozione ordinaria e all'affiliazione.* — I coniugi che risultano forniti di tutti i requisiti di cui all'articolo 314-2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione legittimante nei confronti degli adottati o affiliati, minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

La domanda non può essere proposta se non siano decorsi cinque anni dal provvedimento.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle indagini che ritiene più opportune, anche con riferimento a quanto disposto nell'articolo 312, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici debbono essere sentiti e, se opportuno, anche i minori di età inferiore agli anni dodici; se hanno compiuto gli anni sedici debbono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti che hanno superato gli anni quattordici debbono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. L'assenso non può essere rifiutato ove il provvedimento di estensione degli effetti risponda all'interesse del figlio. Nel caso di rifiuto, su ricorso degli adottanti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato affiliato e quest'ultimo se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione legittimante sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 314-24,

314-26, 314-27, 314-28 per quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni può essere impugnato anche dall'adottato con adozione ordinaria o affiliato, se maggiorenne ».

Art. 40.

L'articolo 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 404. - *Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione.* — L'istituto di pubblica assistenza può proporre al tribunale per i minorenni di affidare il minore ricoverato a persona di fiducia.

Il tribunale provvede a norma dell'articolo 314-6, commi terzo e quarto.

L'affidatario a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare del luogo ove si trova il minore di affiliarsi il medesimo.

La domanda di affiliazione è ammissibile solo se il minore non sia in stato di adottabilità ovvero quando dopo due anni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità non si sia provveduto all'affidamento preadottivo ovvero questo sia stato revocato ».

Art. 41.

L'articolo 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 407. - *Divieto di affiliazione.* — Non può essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste nei numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 350 ».

Art. 42.

Il primo comma dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 314-6, 316, 317-*bis*, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice ».

NORME FINALI E PENALI

Art. 43.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure concernenti l'adozione ordinaria di minorenni, l'adozione legittimante, l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante e l'affiliazione sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti suindicati.

Le spese relative a tali procedimenti, valutate in annue lire 100.000.000, sono anticipate dagli uffici giudiziari e fanno carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 44.

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscenza sono puniti ai sensi del disposto di cui all'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

I rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia che omettono di trasmettere trimestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti ovvero non indicano con precisione i rapporti familiari concernenti i medesimi sono puniti con la pena della reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 45.

Chiunque, per recare ad altri un danno o per procurare a sè o ad altri un profitto, rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire novecentomila.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 46.

Chiunque, per procurarsi denaro od altra utilità, in violazione di norme di legge in materia di adozione, affiliazione e affidamento, affida a terzi con carattere di definitività un minore di età è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore, ovvero da un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della potestà; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad enti di assistenza pubblici o privati la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e la incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 47.

Gli ufficiali di stato civile debbono immediatamente segnalare al competente tribunale per i minorenni l'avvenuto riconoscimento di un figlio naturale da parte di persona coniugata; il tribunale dispone la esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità o meno del riconoscimento.

Nel caso di fondato sospetto che il ricoscimento di un minore sia viziato per difetto di veridicità, costituente il mezzo per eludere l'applicazione delle norme sull'adozione legittimante, il tribunale per i minorenni assume i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

Nei confronti dell'autore del falso riconoscimento consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.